



DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO  
E LA DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI

(Legge 28 dicembre 2005, n. 262)

*Documento n. 5 del 10 marzo 2006*

*Scheda di lettura*

INDICE

Premessa	Pag.	1
<b>1. TITOLO I - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ PER AZIONI (Artt. 1- 6)</b>	“	3
1.1. CAPO I – ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	“	3
1.1.1. <i>Nomina e requisiti degli amministratori (Art. 1)</i>	“	3
1.1.2. <i>Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico (Art. 2)</i>	“	5
1.1.3. <i>Azione di responsabilità (Art. 3)</i>	“	11
1.2. CAPO II - ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE MINORANZE	“	12
1.2.1. <i>Delega di voto (Art. 4)</i>	“	12
1.2.2. <i>Integrazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea (Art. 5)</i>	“	12
1.3. CAPO III – DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE	“	13
1.3.1. <i>Trasparenza delle società estere (Art. 6)</i>	“	13
1.3.2. <i>Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Art. 7)</i>	“	19
<b>2. TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTO D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE (Artt. 7-17)</b>	“	20
2.1. CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTO D'INTERESSI	“	20
2.1.1. <i>Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari (Art. 8)</i>	“	20
2.1.2. <i>Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi di investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale (Art. 9)</i>	“	22
2.1.3. <i>Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento (Art. 10)</i>	“	24
2.2. CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	“	24
2.2.1. <i>Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi (Art. 11)</i>	“	24
2.2.2. <i>Attuazione della Direttiva 2003/71/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2001/34/Ce (Art. 12)</i>	“	27
2.3. CAPO III – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA	“	30
2.3.1. <i>Pubblicità del tasso effettivo globale annuo degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (Art. 13)</i>	“	30
2.3.2. <i>Modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Art. 14)</i>	“	30
2.3.3. <i>Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (Art. 15)</i>	“	38
2.3.4. <i>Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori (Art. 16)</i>	“	39
2.3.5. <i>Disposizioni in materia di mediatori creditizi (Art. 17)</i>	“	40
<b>3. TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI (Art. 18)</b>	“	41
3.1. <i>Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti (Art. 18)</i>	“	41

<b>4. TITOLO IV – DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITA’ DI VIGILANZA (Artt. 19- 29)</b>	“	48
4.1. CAPO I - PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITA’	“	48
4.1.1 Banca d’Italia (Art. 19)	“	48
4.1.2 Coordinamento dell’attività delle Autorità (Art. 20)	“	50
4.1.3 Collaborazione fra le Autorità (Art. 21)	“	51
4.1.4 Collaborazione da parte del Corpo della Guardia di finanza (Art. 22)	“	51
4.2 CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ	“	52
4.2.1 Procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali (Art. 23)	“	52
4.2.2 Procedimenti per l’adozione di provvedimenti individuali (Art. 24)	“	53
4.3 CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLE COMPETENZE DELLE AUTORITÀ	“	54
4.3.1 Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensioni (Art. 25)	“	54
4.3.2 Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori (Art. 26)	“	56
4.3.3 Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistemi di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori (Art. 27)	“	57
4.3.4 Disposizioni in materia di personale della Consob (Art. 28)	“	58
4.3.5 Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (Art. 29)	“	59
<b>5. TITOLO V - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE (Artt. 30- 40)</b>	“	60
5.1 False comunicazioni sociali (Art. 30)	“	60
5.2 Omessa comunicazione dei conflitti d’interessi (Art. 31)	“	61
5.3 Ricorso abusivo al credito (Art. 32)	“	63
5.4 Istituzione del reato di mendacio bancario (Art. 33)	“	64
5.5 Falso in prospetto (Art. 34)	“	64
5.6 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 35)	“	64
5.7 False comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate (Art. 36)	“	65
5.8 Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo (Art. 36)	“	66
5.9 Abusive attività finanziarie (Art. 39)	“	67
5.10 Aumento delle sanzioni penali e amministrative (Art. 39)	“	68
5.11 Sanzioni accessorie (Art. 40)		
<b>6. TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (Artt. 41- 44)</b>	“	70
6.1 Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca (Art. 41)	“	70
6.2 Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge (Art. 42)	“	70
6.3 Delega al Governo per il coordinamento legislativo (Art. 43)	“	71
6.4 Procedura per l’esercizio delle deleghe legislative (Art. 44)	“	71

## DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO E LA DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI

(Legge 28 dicembre 2005, n. 262)

### Premessa

*I recenti scandali finanziari che hanno coinvolto alcuni tra i più rilevanti gruppi societari italiani, hanno evidenziato l'inadeguatezza del diritto vigente a tutelare efficacemente le minoranze ed in particolare gli investitori c.d. non professionali e i risparmiatori, che sono esclusi dal 'controllo' dell'impresa.*

*Molteplici sono le carenze riscontrate nel sistema, a partire dall'assenza di trasparenza nella gestione dei gruppi quotati e nei rapporti tra investitori non professionali e intermediari finanziari. In tale ambito si è evidenziata anche l'esigenza di rafforzare i sistemi dei controlli interni e di revisione contabile sugli emittenti quotati.*

*Si è resa, pertanto, necessaria una revisione della disciplina dei mercati regolamentati, in riferimento sia ai soggetti che in essi operano - imprese e intermediari finanziari - sia alle autorità chiamate a vigilare in tale ambito.*

*La legge n. 262 del 28 dicembre 2005 è diretta appunto a soddisfare questa esigenza di riforma, in modo da garantire l'effettiva tutela dell'investitore/risparmiatore.*

*Il provvedimento, approvato dopo una lunga gestazione normativa<sup>1</sup>, contiene una serie di interventi eterogenei che apportano rilevanti modificazioni al Codice civile, al D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria - T.u.i.f.), al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia- T.u.b.) e ad altre leggi speciali nelle seguenti materie:*

- *governance delle società per azioni (Titolo I, artt. 1-7);*
- *conflitti d'interesse e disciplina delle attività finanziarie (Titolo II, artt. 8-17),*
- *revisione contabile (Titolo III, art. 18),*

---

<sup>1</sup> A seguito dei dissesti finanziari che hanno coinvolto taluni gruppi industriali italiani, è stata presentata alle aule parlamentari una serie di proposte legislative dirette a garantire una più efficace tutela degli investitori non professionali e dei risparmiatori e a recuperare la fiducia del mercato (e degli operatori finanziari internazionali). Tali iniziative sono confluite nella presentazione, nell'aprile 2004, presso le Commissioni VI (Finanze) e X (attività produttive) di Camera, di un testo unificato recante disposizioni di tutela del risparmio. L'elaborazione del testo normativo unificato ha tenuto, peraltro, conto delle conclusioni dell'indagine conoscitiva avviata dalle stesse Commissioni congiuntamente con le Commissioni 6° e 10° del Senato, sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio e presentate nel marzo del 2004. Il testo unificato, riproposto emendato nel corso dell'esame in Camera e Senato, è stato definitivamente approvato da quest'ultimo il 23 dicembre 2005.

- *l'organizzazione e l'attribuzione di competenze delle autorità di vigilanza (Titolo IV, artt. 19-29),*
- *sanzioni penali e amministrative (Titolo V, artt. 30-40).*

*Sono state, infine, introdotte disposizioni transitorie dirette a regolare gli adeguamenti statutari delle società alle nuove regole, e finali (Titolo VI).*

\*\*\*

*Il presente documento illustra le modifiche, contenute nei singoli articoli del provvedimento, di volta in volta apportate alle norme del Codice civile e delle leggi speciali.*

## 1. TITOLO I - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

Il Titolo I apporta significative modificazioni alla disciplina:

- degli organi di amministrazione (art. 1) e controllo (art. 2) delle società per azioni quotate;
- dell'azione di responsabilità nelle società per azioni (art. 3);
- della tutela delle minoranze nelle società quotate, in tema di delega del voto (art. 4) e di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea (art. 5);
- del possesso di partecipazioni di controllo da parte delle fondazioni bancarie (art. 7).

E' introdotta, infine, un'apposita disciplina dei rapporti tra società per azioni cd. "aperte"<sup>2</sup> e società aventi sede in Paesi che non garantiscono la trasparenza societaria (art. 6)

### 1.1 CAPO I - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

#### 1.1.1 Nomina e requisiti degli amministratori (Art. 1)

##### **In sintesi**

Nella disciplina dell'organo amministrativo delle società quotate si introducono vincoli legislativi diretti a:

- rafforzare la presenza, nell'organo gestorio delle società quotate, di amministratori espressi da minoranze (qualificate). La nuova disciplina prevede, infatti, il rispetto di determinate procedure (cd. voto di lista) nella costituzione del consiglio di amministrazione delle società per azioni, al fine di dare voce alle esigenze di tutti gli azionisti con particolare riferimento a quelli di minoranza.
- individuare requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza che devono possedere i membri di tale organo, a maggiore garanzia del buon funzionamento della società.

Si realizza, in tal modo, un sistema 'misto' che assicura nell'organo amministrativo la presenza, al tempo stesso, di amministratori "di minoranza" e "indipendenti", in modo da garantire adeguatamente la dialettica societaria indispensabile al buon andamento della società.

In concreto viene inserita nel T.u.i.f., una apposita sezione (nuova sezione IV-bis, Capo II, Titolo III, rubricata "Organi di amministrazione") concernente:

- l'elezione e la composizione del consiglio di amministrazione (art. 147-ter);
  - la composizione del consiglio di gestione (147-quater);
- i requisiti di onorabilità degli amministratori (147-quinquies).

---

<sup>2</sup> Per società per azioni "aperte", ossia che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, si intendono "le società emittenti con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante" (art. 2325-bis, cod. civ.).

## *L'elezione e la composizione del consiglio di amministrazione*

(Art. 147-ter T.u.i.f.)

Gli amministratori devono essere eletti sulla base di liste presentate da soci titolari di azioni che rappresentino una quota di capitale stabilita dallo statuto, ma comunque non superiore a un quarantesimo – vale a dire il 2,5% del capitale (co. 1).

Le votazioni relative all'elezione di cariche sociali devono effettuarsi obbligatoriamente a scrutinio segreto (co. 2).

Almeno uno degli amministratori deve essere espressione della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo con la lista risultata prima. La disposizione intende, in altre parole, riservare comunque ad una lista diversa da quella maggioritaria almeno un seggio nel C.d.a. (co. 3).

Nelle società che adottano il sistema monistico l'amministratore rappresentante i soci di minoranza deve possedere, a pena di decadenza, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per i componenti del collegio sindacale dall'art. 148 T.u.i.f.<sup>3</sup>.

Infine (co. 4), se la società:

- ha un consiglio di amministrazione composto da più di sette membri,
- e non ha adottato il sistema monistico<sup>4</sup>,

almeno uno degli amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza previsti per i componenti degli organi di controllo, nonché, se lo prevede lo statuto, gli ulteriori requisiti previsti dai codici di comportamento adottati nei mercati regolamentati ovvero dalla associazioni di categoria.

Come può osservarsi, la presenza di amministratori "indipendenti" è, in tal caso, assicurata dalla legge e non più rimessa all'adesione volontaria della società a codici di autodisciplina.

---

**3** Art. 148, co. 3-4, D.Lgs. n. 58/1988 (così come modificato dal provvedimento in commento):

*"3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:*

*a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;*

*b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;*

*c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo **ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)** da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e **professionale** che ne compromettano l'indipendenza".*

*4. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica."*

**4** In tal caso, infatti, la stessa disposizione conferma la più stringente normativa codicistica (art. 2409-septiesdecies, co. 2) che dispone quanto segue:

*"Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 2399, co. 1, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati".*

### ***La composizione del consiglio di gestione (sistema dualistico)*** (Art. 147-quater T.u.i.f.)

Si introducono specifiche disposizioni sui requisiti che i membri del consiglio di gestione devono possedere.

In particolare, se il consiglio è costituito da più di quattro membri, almeno uno deve possedere i requisiti di indipendenza previsti:

- per i sindaci dall'art. 148, co. 3, T.u.i.f.,
- nonché, se lo prevede lo statuto, dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati, ovvero da associazioni di categoria.

Anche in questo caso la presenza di amministratori "indipendenti", almeno quando il numero di componenti sia superiore a quattro, è assicurata dalla legge e non più rimessa all'adesione volontaria a codici di autodisciplina.

### ***Requisiti di onorabilità*** (Art. 147-quinquies T.u.i.f.)

I soggetti che esprimono l'amministrazione e la direzione della società devono ora possedere, a pena di decadenza, i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione) dall'art. 148, co. 4, T.u.i.f.<sup>5</sup>.

### ***1.1.2 Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico*** (Art. 2)

#### **In sintesi**

Il presente articolo apporta modifiche ad articoli preesistenti del Testo unico della Finanza (articoli 148 - con aggiunta dell'art. 148-bis -, 149, 151, 151-bis, 151-ter, 152, 193) e del Codice Civile (articoli 2400, 2409-quadecies, 2409-septiesdecies), relativi alla disciplina del collegio sindacale e degli altri organi di controllo delle società per azioni introdotti dalla riforma del diritto societario.

Tali interventi di modifica mirano, innanzitutto, a rafforzare la presenza nell'organo di controllo, di soggetti espressi dagli azionisti di minoranza (in particolare per il collegio sindacale si prevede ora il presidente "di minoranza").

Si rafforza, inoltre, l'indipendenza dell'organo di controllo con la previsione di:

- limiti alla cumulabilità degli incarichi,
- ulteriori previsioni di situazioni di incompatibilità.

A carico dell'organo di controllo, inoltre, si dispongono ora:

- nuovi doveri nello svolgimento dell'attività di vigilanza,
- ulteriori obblighi informativi in relazione ad eventuali incarichi assunti presso altre società;

Al tempo stesso si rafforzano i poteri informativi attribuiti ai suoi componenti.

Si prevede, infine, un rafforzamento del ruolo della Consob, cui si attribuisce la competenza ad emanare disposizioni regolamentari concernenti situazioni (ad es. limiti al cumulo degli incarichi) precedentemente regolate dall'autonomia statutaria.

---

<sup>5</sup> Come già evidenziato (vd. nota 1), tali requisiti sono stabiliti con regolamento ministeriale.

## Composizione

(Art. 148 T.u.i.f.)

Si eliminano le previsioni che attribuivano all'atto costitutivo la competenza a definire:

- a) criteri e modalità di nomina del presidente del collegio sindacale (*lett. c*) del co. 1);
- b) limitazioni al cumulo degli incarichi (*lett. d*) del co. 1).

Per quanto riguarda il punto a), si demanda ad un regolamento della Consob la determinazione delle modalità attraverso cui deve avvenire l'elezione di un membro effettivo da parte dei soci di minoranza (co. 2). Il presidente deve essere nominato tra i membri eletti dalla minoranza (co. 2-*bis*).

Per quanto concerne il punto b), è ora rimessa alla Consob la competenza ad individuare limiti al cumulo degli incarichi – di amministrazione e controllo in altre società di capitali - per i sindaci<sup>6</sup>. L'individuazione dei limiti agli incarichi è, peraltro, estesa anche ai componenti degli organi di controllo dei sistemi dualistico e monistico.

Si ampliano le fattispecie che danno luogo a incompatibilità con l'incarico di sindaco nelle società quotate.

La nuova formulazione della *lett. c*) del co. 3), dispone che non possano essere nominati sindaci “*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b*) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale e **professionale** che ne compromettano l'indipendenza”<sup>7</sup>.

In altre parole, secondo la nuova disciplina, un soggetto non può assumere l'incarico di sindaco anche nel caso in cui sia legato:

- non solo alle società del gruppo cui la società appartiene, ma anche agli amministratori delle società del gruppo ovvero ai loro coniugi, parenti, affini entro il 4° grado da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale
- da un rapporto di natura professionale, oltre che patrimoniale, ai soggetti individuati dalla sopraccitata *lett. c*).

Sono estese anche agli organi di controllo dei sistemi dualistico e monistico<sup>8</sup> la individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti per i sindaci (co. 4). Tali requisiti devono essere fissati da un regolamento ministeriale<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Vd. *infra* nuovo art. 148-*bis*, T.u.i.f.

<sup>7</sup> Le espressioni in grassetto sono quelle inserite dalla disposizione in esame.

<sup>8</sup> Per quanto concerne il consiglio di sorveglianza, la individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità è attualmente rimessa allo statuto (Art. 148, co. 4-*ter*), mentre per il comitato per il controllo sulla gestione è individuata dall'art. 2409-*octiesedecies* cod. civ.

<sup>9</sup> Trattasi di regolamento adottato dal ministro della Giustizia, di concerto col ministro dell'Economia, sentito il parere delle autorità indipendenti (Consob, Banca d'Italia ed Isvap). Il regolamento potrà essere adottato con decreto interministeriale e non potrà in ogni caso dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Esso dovrà essere comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri prima dell'emanazione (Art. 17, co. 3, legge n. 400/1988).

Il difetto dei requisiti comporta la decadenza dalla carica.

Analogamente a quanto previsto per il collegio sindacale, anche nel consiglio di sorveglianza un membro deve essere eletto dai soci di minoranza (nuovo co. 4-*bis*). Sono estese, infine, anche a tale organo di controllo le ulteriori cause di incompatibilità individuate per i sindaci.

E' esteso al comitato per il controllo sulla gestione (nuovo co. 4-*ter*) quanto previsto per il collegio sindacale in tema di:

- scelta del presidente dell'organo tra i componenti eletti dalla minoranza (co. 2-*bis*); in tal senso si precisa che il rappresentante della minoranza è l'amministratore che, secondo quanto indicato dal nuovo art. 147-*ter*, co. 3, deve possedere, a pena di decadenza, i requisiti di onorabilità e professionalità e indipendenza previsti per i componenti del collegio sindacale.
- cause di incompatibilità (co. 3).

Si precisa (co. 4-*quater*), infine, il soggetto che è tenuto a dichiarare la decadenza dall'incarico assunto nell'organo di controllo. Questo varia a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato.

In particolare:

- nel sistema tradizionale la decadenza dei componenti del collegio sindacale deve essere dichiarata dall'organo amministrativo;
- nel sistema dualistico e monistico la decadenza, rispettivamente, dei componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato di controllo deve essere dichiarata dall'assemblea

entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

In caso tali organi non vi provvedano, è rimesso alla Consob il potere di intervenire, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato, o qualora sia venuta a conoscenza della causa di decadenza.

### ***Limiti al cumulo degli incarichi***

*(Art. 148-bis T.u.i.f.)*

Il nuovo articolo 148-*bis* introduce limiti al cumulo degli incarichi per il componenti degli organi di controllo. Precedentemente la possibilità di individuare tali limiti era rimessa all'autonomia statutaria<sup>10</sup>.

In particolare spetta alla Consob (co. 1) di definire, attraverso apposito regolamento, i limiti all'assunzione di incarichi di amministrazione e controllo in altre società per sindaci, consiglieri di sorveglianza e membri del comitato di controllo sulla gestione.

---

<sup>10</sup> In tal senso vd. il co. 1, lett. d) dell'art. 148 per il collegio sindacale, e co. 4-*bis* e co. 4-*quater* dello stesso articolo, rispettivamente, per il consiglio di sorveglianza e per il comitato per il controllo sulla gestione; tali disposizioni risultano abrogate dal presente provvedimento (vd. *supra*).

La norma si riferisce agli incarichi assunti dai componenti degli organi di controllo di S.p.a. quotate e S.p.a. "aperte" presso altre società di capitali.

La Consob, deve fissare tali limiti tenuto conto:

- delle caratteristiche dell'incarico (onerosità e complessità);
- di altri elementi oggettivi relativi alla società (dimensioni, area eventualmente soggetta al consolidamento, struttura organizzativa).

I componenti degli organi di controllo di S.p.a. quotate e "aperte" sono tenuti ad informare la Consob e il pubblico degli incarichi eventualmente assunti presso altre società di capitali (co. 2). In tale ambito viene rimessa al regolamento Consob la fissazione di termini e modalità per effettuare tale comunicazione.

A seguito della comunicazione, la Consob dichiara la decadenza, qualora si raggiungano i limiti previsti nel suo regolamento.

### ***Doveri***

(Art. 149 T.u.i.f.)

La norma stabilisce i doveri di vigilanza dell'organo di controllo<sup>11</sup>.

In seguito agli interventi di modifica, ai doveri di vigilanza del collegio sindacale<sup>12</sup> si aggiunge quello di vigilare sul modo in cui concretamente vengono attuate le raccomandazioni contenute nei codici di autodisciplina, cui le società, dandone informativa al pubblico, dichiarano di attenersi (*lett. c)-bis*).

Tale ulteriore dovere di vigilanza è espressamente esteso anche al consiglio di sorveglianza (co. 4-*bis*) e al comitato per il controllo sulla gestione (co. 4-*ter*).

### ***Poteri***

(Art. 151 T.u.i.f.)

Si ampliano i poteri di iniziativa e controllo attribuiti ai sindaci *uti singuli*.

Al potere di richiedere notizie agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari anche in riferimento alle società controllate si aggiun-

---

<sup>11</sup> La norma, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 37/2004 al T.u.i.f., disciplina i doveri non più solo del collegio sindacale ma anche del consiglio di sorveglianza e del comitato di controllo.

<sup>12</sup> In collegio sindacale (art. 149, co.1) è chiamato a vigilare sul:

- rispetto della legge e dell'atto costitutivo;
- rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della società;
- *c-bis*) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
- adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate.

Tali doveri sono estesi anche al consiglio di sorveglianza (co. 4-*bis*) e, limitatamente alle lettere *c-bis*) e *d*) al comitato di controllo (co. 4-*ter*).

ge il potere di rivolgere tali richieste direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle suddette società (co. 1).

Ciascun sindaco (co. 2) può ora convocare gli organi societari (consiglio di amministrazione, o anche, se presente, comitato esecutivo), ad eccezione dell'assemblea, per cui si conferma l'attuale disciplina (la convocazione di tale organo deve essere richiesta da almeno due sindaci).

### **Poteri del consiglio di sorveglianza (sistema dualistico)**

(Art. 151-bis T.u.i.f.)

Si ampliano i poteri di iniziativa e controllo attribuiti ai consiglieri di sorveglianza *uti singuli*.

Analogamente a quanto previsto per i sindaci dal precedente articolo, si attribuisce a ciascun consigliere di sorveglianza il potere di:

- richiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate dalla società nella quale svolgono il loro incarico nell'organo di controllo (co. 1)
- convocare gli organi sociali, ad eccezione dell'assemblea, per cui si conferma l'attuale disciplina (la convocazione di tale organo deve essere richiesta da almeno due consiglieri).

### **Poteri del comitato per il controllo sulla gestione (sistema monistico)**

(Art. 151-ter T.u.i.f.)

Si ampliano i poteri di iniziativa e controllo attribuiti ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione *uti singuli*.

Analogamente a quanto previsto per i sindaci e i consiglieri di sorveglianza dai precedenti articoli, ciascun membro del comitato può ora richiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate dalla società nella quale svolgono il loro incarico nell'organo di controllo (co. 1).

Ciascun componente del comitato può procedere a convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo (co. 3).

Si segnala, che nella versione definitiva del provvedimento in commento, non compare più la modifica all'art. 152 T.u.i.f. che attribuiva agli organi di controllo il potere di adire l'autorità giudiziaria in caso di gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, senza che fosse più necessario l'idoneità di tali irregolarità a recare un danno alla società stessa.

**Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione**  
(Art. 193 T.u.i.f.)

La sanzione (da 10 a 200 mln. di lire), attualmente prevista a carico dei sindaci in caso di omessa comunicazione alla Consob delle irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza viene:

- estesa anche ai consiglieri di sorveglianza e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione,
- irrogata anche in caso di violazione, da parte dei componenti dell'organo di controllo (ossia collegio sindacale, o consiglio di sorveglianza ovvero comitato di controllo sulla gestione), dei doveri di vigilanza ad essi imposti dalla legge.

Le modifiche introdotte dall'art. 2 della legge n. 262 del 2005, come già evidenziato, incidono anche su alcuni articoli del Codice Civile relativi ai sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni non quotate. In particolare, si prevedono le seguenti modificazioni:

**Nomina e cessazione dall'ufficio**  
(Art. 2400 cod. civ.)

In seguito all'aggiunta di un quarto comma, i sindaci sono ora tenuti a comunicare all'assemblea, prima di accettare l'incarico, gli eventuali compiti di amministrazione e controllo assunti presso altre società.

**Norme applicabili (sistema dualistico)**  
(Art. 2409-quaterdecies cod. civ.)

Analogamente a quanto previsto per i sindaci dal nuovo quarto comma dell'art. 2400 cod. civ., anche i componenti del consiglio di sorveglianza devono informare l'assemblea degli azionisti di eventuali incarichi di amministrazione e controllo assunti presso altre società.

**Consiglio di amministrazione (sistema monistico)**  
(Art. 2409-septiesdecies cod. civ.)

Tenuto conto che nel sistema monistico l'organo di controllo è individuato all'interno dello stesso organo gestorio, i componenti di tale organo sono tenuti ad informare l'assemblea di incarichi di amministrazione e controllo eventualmente assunti presso altre società.

### **1.1.3 Azione di responsabilità** (Art. 3)

#### **In sintesi**

E' estesa ad una maggioranza qualificata dei membri del collegio sindacale la legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori. Anche in questo caso, dunque, si ha una maggiore responsabilizzazione dell'organo di controllo, a garanzia del buon funzionamento della società.

Al fine di rafforzare la tutela delle minoranze azionarie si abbassa, infine, il *quorum* richiesto nelle S.p.a. c.d. 'aperte' per l'esercizio dell'azione di responsabilità.

Si introducono talune modificazioni al Codice Civile (artt. 2393, 2393-bis, 2409-duodecies) e al T.u.i.f. (art. 145) in tema di azione sociale di responsabilità.

#### **Azione sociale di responsabilità** (Art. 2393 cod. civ.)

L'azione di responsabilità può ora essere promossa, oltre che dall'assemblea, anche dal collegio sindacale, con una maggioranza qualificata pari almeno ai due terzi dei suoi componenti (terzo comma).

Si conferma, infine, (quarto comma) che la deliberazione dell'azione di responsabilità da parte dell'assemblea comporta la revoca degli amministratori, se a votarla sia stato il quinto del capitale sociale. In tal caso l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori revocati.

#### **Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci** (Art. 2393-bis cod. civ.)

Nelle S.p.a. c.d. "aperte" l'azione di responsabilità può essere esercitata da tanti soci che rappresentano un quarantesimo del capitale sociale (vale a dire il 2,5%) in luogo del ventesimo (5%) finora previsto.

#### **Consiglio di sorveglianza (sistema dualistico)** (Art. 2409-duodecies cod. civ.)

Modifica meramente formale.

## 1.2. CAPO II - ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE MINORANZE

### 1.2.1 Delega di voto

(Art. 4)

#### **In sintesi**

La norma mira a rafforzare la partecipazione delle minoranze alla formazione delle deliberazioni assembleari, favorendo la raccolta delle deleghe di voto nelle società con azionariato diffuso.

#### *Requisiti del committente*

(Art. 139 T.u.i.f.)

La Consob deve ora stabilire (non è più una facoltà), per le società ad elevata capitalizzazione e con azionariato particolarmente diffuso, percentuali di capitale inferiori a quelle previste dalla legge<sup>13</sup> per ciò che attiene la raccolta delle deleghe di voto.

### 1.2.2 Integrazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea

(Art. 5)

#### **In sintesi**

La norma tende ad accrescere il ruolo propositivo della minoranza del capitale sociale, ampliando il potere di proporre argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea convocata.

Si introduce *ex novo* l'art. 126-bis T.u.i.f..

#### *Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea*

(Art. 126-bis T.u.i.f.)

I soci che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, a seguito della convocazione dell'assemblea possono ora chiedere, entro i cinque giorni successivi all'avviso di convocazione, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda le ulteriori materie da trattare (co. 1). In tal caso l'integrazione dell'o.d.g. deve essere comunicata nelle forme previste per la convocazione dell'assemblea, e almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea (co. 2).

Non è possibile integrare argomenti o materie necessariamente proposti dagli amministratori o basati su loro progetti o relazioni (co. 3).

---

<sup>13</sup> Art. 139, co. 1, T.u.i.f.:

*“Il committente deve possedere azioni che gli consentano l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per la quale è richiesta la delega in misura almeno pari all'uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantità di azioni”.*

## 1.3 CAPO III – DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE

### 1.1.3 Trasparenza delle società estere (Art. 6)

#### In sintesi

Si introduce una disciplina ad hoc diretta ad assicurare la trasparenza delle società estere riconducibili a gruppi italiani o comunque operanti in via prevalente o rilevante in Italia o che raccolgono risparmio in Italia, attraverso una compiuta informazione contabile sull'attività di tali società volta a responsabilizzare gli organi amministrativi e di controllo interno ed esterno delle società italiane del gruppo. Simile norma nasce dai passati casi di default di grandi gruppi, dove alcune controllate estere si sono talvolta rivelate vere e proprie «discariche» di passività, sfruttando l'opacità informativa di alcune legislazioni estere piuttosto indulgenti.

Operativamente si dispone una serie di obblighi diretti a rafforzare i controlli e la trasparenza nell'utilizzo di società domiciliate in paradisi fiscali e legali, quali:

- a) l'allegazione al bilancio della società italiana del bilancio della società estera redatto secondo la normativa italiana;
- b) la sottoscrizione del bilancio della società estera da parte degli organi di amministrazione e direzione della società italiana con la valutazione da parte dell'organo di controllo;
- c) l'indicazione nella relazione sulla gestione dei rapporti tra la società italiana e la società estera.

A tal fine la disciplina della responsabilità civile, penale e amministrativa per il bilancio della società estera è parificata a quella italiana.

Si attribuiscono, infine, alla Consob poteri informativi ed ispettivi in relazione all'osservanza dei sopraindicati obblighi, nonché la competenza a dettare disposizioni d'attuazione.

L'articolo in esame introduce nel T.u.i.f. un'apposita sezione (Sez. VI-bis nella Parte IV, Titolo III, Capo II, concernente i “Rapporti con le società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria”) dedicata alla regolamentazione dei rapporti di società per azioni quotate o emittenti strumenti finanziari (diffusi tra il pubblico in maniera rilevante) italiane con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria<sup>14</sup>.

#### Ambito di applicazione (Art. 165-ter T.u.i.f.)

La nuova disciplina (co. 1) si applica alle S.p.a. italiane quotate e S.p.a. italiane c.d. “aperte” (società per azioni emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante) che siano controllanti, collegate ovvero controllate di società con sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria<sup>15</sup>.

A tal proposito si richiama (co. 2), rispettivamente, la nozione di ‘controllo’ indicata dalla disciplina speciale (art. 93 T.u.i.f.) e quella di ‘collegamento’ indicata dal Codice civile (art. 2359, terzo comma).

<sup>14</sup> Per quanto riguarda l'applicazione di questa disciplina vd. *infra* § 6.2.

<sup>15</sup> Per “trasparenza societaria” si intende la trasparenza relativa alla costituzione, alla situazione patrimoniale-finanziaria e alla gestione della società.

TABELLA N. 1

---

**Nozione di controllo (Art. 93 T.u.i.f.)**

1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile,\* anche:

a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

**\*Art. 2359, primo comma, nn.1-2, cod. civ.**

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) ... *omissis* ...

**Nozione di collegamento (Art. 2359, co. 3, cod. civ.)**

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

---

Al Ministro della Giustizia, in concerto con quello dell'Economia e delle finanze, è demandato il compito di individuare gli Stati che non garantiscono la trasparenza (co. 3).

Sono considerati tali i Paesi in cui sono riscontrabili carenze sotto i seguenti profili:

a) forma e condizioni di costituzione:

- mancano forme di pubblicità dell'atto costitutivo, dello statuto della società e delle successive modificazioni statutarie;
- è assente il requisito del capitale sociale minimo in fase di costituzione, ovvero l'obbligo di sciogliere la società in caso di diminuzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (salvo caso di reintegrazione del capitale entro un termine definito);
- mancano disposizioni idonee a garantire la formazione effettiva e l'integrità del capitale sociale sottoscritto (con particolare riferimento alla stima dell'esperto in caso di conferimento di beni in natura o di crediti);
- è assente il controllo di conformità dell'atto costitutivo (e successive modifiche) alle condizioni richieste per la costituzione di società, effettuato da soggetti od organismi a ciò abilitati dalla legge;

b) struttura organizzativa:

- non è previsto un organo di controllo interno<sup>16</sup>, formato da soggetti con adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, dotato di adeguati

---

<sup>16</sup> Tale organo può essere:

- distinto dall'organo amministrativo
- ovvero interno ad esso (comitato per il controllo sulla gestione).

- poteri di ispezione, controllo e di autorizzazione con riferimento all'assetto organizzativo, alla contabilità e al bilancio;
- c) bilancio d'esercizio:
- manca l'obbligo di redigere il bilancio d'esercizio (che comprenda almeno il conto economico e lo stato patrimoniale) secondo i principi di:
    - rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio,
    - illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione dei sopraindicati documenti contabili;
  - non è previsto l'obbligo di deposito del bilancio presso organo amministrativo o giudiziario;
  - non è previsto l'obbligo di sottoporre contabilità e bilancio all'organo di controllo ovvero ad un revisore legale dei conti;
- d) limiti all'operatività sul territorio della società estera derivanti dalla legislazione dello Stato;
- e) ammissibilità dell'esclusione del risarcimento dei danni in caso di rimozione degli amministratori senza giusta causa. Tale situazione si verifica qualora la legislazione dello Stato in cui la società estera ha sede legale preveda espressamente ovvero consenta, tramite la predisposizione di clausole statutarie o di altri strumenti negoziali, di escludere il risarcimento del danno per l'amministratore rimosso dal suo incarico in assenza di una giusta causa;
- f) mancanza di adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale successivamente all'insolvenza, in assenza di ricapitalizzazione o prospettive di risanamento. Tale situazione si verifica, in particolare, nel caso in cui non sia prevista alcuna disciplina che impedisca la continuazione dell'attività dopo l'insolvenza, senza che sia intervenuta la ricapitalizzazione o vi siano prospettive di risanamento;
- g) assenza di un adeguato apparato sanzionatorio in corrispondenza di commissione di illeciti penali, da parte di esponenti aziendali, concernenti la falsificazione di dati contabili e del bilancio.

Sul punto può osservarsi, peraltro, che i requisiti posti dalla legge perché la legislazione estera soddisfi i criteri di trasparenza potrebbero comportare un giudizio di non trasparenza per tutte le legislazioni non conformi alle direttive comunitarie in materia societaria.

Il provvedimento ministeriale può individuare:

- ulteriori criteri equivalenti ai precedenti in base ai quali possano ritenersi soddisfatti i requisiti di trasparenza e idoneità delle forme di costituzione, della rappresentazione della situazione patrimoniale-finanziaria e dell'assetto organizzativo (co. 4);

- i Paesi, che presentano carenze legislative particolarmente gravi connesse alla disciplina dell'organo di controllo (*lett. b*), del bilancio (*lett. c*) e del regime sanzionatorio in materia di falsificazione dei dati contabili e di bilancio (*lett. g*) (co. 5).

A tal riguardo spetta alla Consob (co. 6) di individuare i criteri in base ai quale si consente alle S.p.a. italiane quotate o "aperte" di controllare società estere con sede in tali Paesi: tali criteri devono comunque tener conto delle motivazioni di carattere imprenditoriale e dell'esigenza di assicurare una completa e corretta informazione societaria.

La Consob può, infine, adire l'autorità giudiziaria (al fine di adottare le misure previste dall'art. 2409 cod. civ. ossia ispezioni dell'amministrazione della società, e adozione di opportuni provvedimenti nei confronti di amministratori e sindaci, quali la revoca dall'incarico) qualora le società italiane detengano il controllo di società estere in tali Paesi, in violazione delle sopraindicate disposizioni (co. 7).

### ***Obblighi delle società italiane controllanti*** (Art. 165-*quater* T.u.i.f.)

La compiuta informazione contabile sull'attività delle società controllate estere viene conseguita attraverso la previsione dell'obbligo (co. 1), a carico delle società italiane controllanti, di:

- allegare al proprio bilancio d'esercizio (ovvero consolidato laddove sia obbligatorio) il bilancio della società estera controllata redatto secondo i principi e le norme applicabili ai bilanci delle società italiane ovvero secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti (IAS).

Inoltre, al fine di responsabilizzare gli organi amministrativi e di controllo delle società italiana controllante si prevedono i seguenti obblighi:

- l'organo amministrativo, il direttore generale e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, devono sottoscrivere il bilancio della società estera controllata attestando la veridicità e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato dell'esercizio sociale (co. 2);
- l'organo di controllo della società italiana controllante deve esprimere un parere sul bilancio della controllata estera: tale parere viene allegato al bilancio della controllante;
- gli amministratori devono allegare al bilancio (co. 3) una relazione (sottoscritta anche dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili) sui rapporti tra la controllante e la controllata estera, in particolare su:
  - reciproche posizioni debitorie e creditorie;
  - operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce (compresa la presentazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi da tali società in Italia o all'estero);

L'organo di controllo è tenuto ad allegare a tale relazione il proprio parere.

Per quanto riguarda la revisione contabile del bilancio della controllata estera, questa è affidata alla società incaricata della revisione del bilancio della controllante: peraltro, qualora tale società di revisione non operi nello Stato in cui la controllata ha la sede legale, si deve avvalere di altra idonea società di revisione, assumendosi, in tal caso, la responsabilità per il suo operato (co. 4).

Infine, se la società italiana controllante non è tenuta al controllo contabile e pertanto non abbia conferito l'incarico di revisione, deve in ogni caso conferire l'incarico di revisione relativamente al bilancio della controllata estera.

Il bilancio della controllata, debitamente sottoscritto, e la sopraindicata documentazione allegata (relazioni dell'organo amministrativo e pareri dell'organo di controllo) devono essere trasmesse, insieme al giudizio espresso dalla società responsabile della revisione, alla Consob (co. 5).

Come può osservarsi, l'aumento quantitativo e qualitativo dell'informazione societaria riguardo alle società estere attribuisce nuovi poteri e responsabilità per i soggetti incaricati del controllo sulla gestione e sulla contabilità, valorizzandone le funzioni e le caratteristiche di professionalità ed indipendenza a presidio del buon funzionamento del sistema.

### ***Obblighi delle società italiane collegate***

*(Art. 165-quinquies T.u.i.f.)*

Novità sono introdotte anche per le S.p.a. italiane quotate e "aperte" collegate con società con sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria, che devono allegare al proprio bilancio una relazione degli amministratori della società (sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili) sui rapporti tra questa e la collegata estera, in particolare su:

- reciproche posizioni debitorie e creditorie
- operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce (compresa la presentazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi da tali società in Italia o all'estero).

Alla relazione è, inoltre, allegato il parere dell'organo di controllo.

### ***Obblighi delle società italiane controllate***

*(Art. 165-sexies T.u.i.f.)*

Le S.p.a. "aperte" (quotate e non) italiane e le S.p.a. italiane che abbiano comunque ottenuto rilevanti concessioni di credito controllate da società aventi sede in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria devono corredare il bilancio con una relazione degli amministratori (sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società) sui rapporti tra la controllata italiana e la controllante estera, le altre sue controllate, collegate e conso-

relle. La relazione deve riferirsi, in particolare, alle:

- reciproche posizioni debitorie e creditorie,
- operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce (compresa la presentazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi da tali società in Italia o all'estero).

Anche in tale ipotesi alla relazione deve allegarsi il parere dell'organo di controllo.

### ***Poteri della Consob e disposizioni di attuazione***

*(Art. 165-septies T.u.i.f.)*

Si estendono i poteri di controllo ed ispettivi della Consob previsti dagli artt. 114 e 115 T.u.i.f. in riferimento agli obblighi informativi - del pubblico e della Consob stessa - al fine di accertarne l'osservanza da parte delle società italiane (controllanti, controllate o collegate a società con sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria).

In particolare la Consob può ora esercitare, previo consenso delle competenti autorità straniere, i suddetti poteri nei confronti delle società estere.

La Consob può, inoltre, richiedere l'assistenza o la collaborazioni delle sopraindicate autorità sulla base di accordi di cooperazione.

Spetta alla Consob la competenza a dettare disposizioni di attuazione della disciplina in commento.

### ***Rapporti con società estere aventi sede in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria*** *(Art. 193-bis T.u.i.f.)*

La disciplina della responsabilità civile, penale e amministrativa degli organi di amministrazione e controllo per le attestazioni e i pareri rilasciati in ordine al bilancio della società estera viene parificata a quella italiana. Si afferma, infatti, la piena responsabilità civile, penale e amministrativa dell'organo amministrativo, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e dell'organo di controllo della società italiana (controllante, collegata o controllata), per le attestazioni e i pareri sopra indicati relativi al bilancio della società estera.

La stessa responsabilità viene prevista, nel caso di controllata estera, per la società responsabile della revisione di tale società.

La violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei sopraindicati poteri della Consob (art. 165-septies T.u.i.f.), qualora non costituisca reato, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni (co. 2).

### **1.3.2 Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153** (Art. 7)

#### **In sintesi**

Al fine di evitare che si realizzino operazioni in conflitto d'interessi, si modifica la disciplina relativa al possesso di partecipazioni di controllo da parte di fondazioni bancarie nelle società cui è stata conferita l'azienda bancaria, prevedendo che dal 1° gennaio 2006 il diritto di voto di tali fondazioni nelle società conferitarie deve essere limitato alla misura massima del 30% del capitale.

A partire dal 1° gennaio 2006 le fondazioni bancarie:

- con patrimonio netto contabile (risultante dall'ultimo bilancio approvato) superiore ai 200 mln. €,
- con sedi operative non situate prevalentemente in regioni a statuto speciale,
- che possiedono partecipazioni di controllo nelle società alle quali è stata conferita l'azienda bancaria, a seguito della trasformazione degli enti creditizi pubblici,

non potranno più esercitare il diritto di voto relativo alle azioni eccedenti il 30% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblee ordinarie e straordinarie delle società conferitarie.

## 2. TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTO D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Il Titolo II dispone una serie di interventi diretti a regolamentare:

- i conflitti d'interessi (art. 8-10),
- la circolazione degli strumenti finanziari (artt. 11-12).

Sono infine disposti ulteriori interventi (artt. 13-17) in materia di:

- servizi bancari,
- tutela degli investitori,
- disciplina dei promotori finanziari e dei mercati finanziari,
- informazione societaria.

### 2.1 CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTO D'INTERESSI

#### 2.1.1 *Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari* (Art. 8)

##### **In sintesi**

Posto che, in alcune circostanze, il finanziamento di soggetti che hanno una forte relazione con la banca può celare, in virtù della funzione in questa svolta, ovvero della partecipazione al suo capitale sociale, ovvero della 'rete' di società cui tali soggetti appartengono, finalità diverse da quelle lecite, si sono introdotte rilevanti modifiche a taluni articoli del Testo Unico Bancario relativi:

- alla disciplina della concessione di credito da parte delle banche a favore di propri azionisti,
- e alle obbligazioni degli esponenti bancari.

Si intende, in tal modo, prevenire le possibili anomalie derivanti dalla prassi di accogliere negli organi amministrativi, direttivi o di controllo delle banche, i rappresentanti dei soggetti maggiormente affidati o, se si preferisce, la tendenza a concedere affidamenti notevoli, quando non eccessivi, ai "debitori di riferimento".

La Banca d'Italia, in quanto garante della stabilità del sistema creditizio, è chiamata ad individuare, con disposizioni regolamentari, le condizioni per l'assunzione dell'attività di rischio da parte delle banche nei confronti di soggetti che siano titolari di una partecipazione rilevante in tali società, ovvero altri soggetti in grado di influire sull'amministrazione di tali enti creditizi.

Si estende ad ulteriori soggetti la disciplina relativa all'autorizzazione per l'assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti bancari nei riguardi della banca stessa.

Si apportano modifiche agli artt. 53 e 136 del Decreto legislativo n. 385/1993 (c.d. Testo Unico Bancario – T.u.b.) relativamente alla disciplina della concessione di credito da parte delle banche a favore di propri azionisti e delle obbligazioni degli esponenti bancari.

### ***Vigilanza regolamentare***

(Art. 53 T.u.b.)

Si amplia la previsione già contenuta nel precedente formulazione del comma 4, stabilendo che le banche devono attenersi alle indicazioni della Banca d'Italia, conformemente alle deliberazioni del C.i.c.r., per ciò che attiene la concessione di credito in favore di particolari categorie di soggetti.

Essi non sono più individuati solo nei soggetti collegati o titolari di una partecipazione rilevante nel capitale della banca, ma anche in riferimento a:

- a) soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante al capitale della banca o della società capogruppo;
- b) soggetti che, sulla base di accordi - parasociali -, sono in grado di nominare uno o più membri degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo;
- c) soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella banca, o nella società capogruppo;
- d) società su cui i soggetti di cui ai punti precedenti esercitano il controllo, ovvero svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
- e) altri soggetti comunque collegati alla banca secondo le disposizioni della Banca d'Italia.

I limiti alla concessione del credito a tali soggetti devono ora essere parametrati (co. 4-bis):

- all'entità del patrimonio della banca;
- alla partecipazione detenuta da chi richiede il credito (nel caso in cui ci sia);
- all'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti sopraelencati (e di quelli ad essi collegati).

In tale ambito la Banca d'Italia è chiamata a:

- individuare i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni indicate per la concessione del credito comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi alla partecipazione (co. 4-ter);
- disciplinare conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti sopraindicati (nuovo co. 4), in relazione alle altre attività bancarie e conformemente alle delibere del C.i.c.r. (co. 4-quater).

### ***Obbligazioni degli esponenti bancari***

(Art. 136 T.u.b.)

Il divieto di contrarre obbligazioni con la banca da parte dei propri esponenti è esteso ad ulteriori fattispecie<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Tale norma, per effetto di quanto indicato nell'art. 1 del D.L. n. 6/2006, si applica a decorrere dal 13 marzo (60° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto).

Attualmente chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca (co. 1) o presso altre società appartenenti allo stesso gruppo bancario (co. 2) non può contrarre obbligazioni con la banca stessa, a meno di un'espressa autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, assunta con voto unanime e con parere favorevole di tutti membri dell'organo di controllo.

Il nuovo comma 2-bis, estende, ora, tale divieto (e conseguente necessità di autorizzazione) anche alle obbligazioni intercorrenti con società:

- non facenti parte del gruppo, ma comunque controllate dai soggetti sopraindicati;
- presso le quali i soggetti sopraindicati svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
- controllate, controllanti o 'consorelle' delle società indicate alle lett. a) e b).

### **2.1.2 *Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi di investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale*** (Art. 9)

#### **In sintesi**

L'articolo in commento mira a definire una disciplina di prevenzione dei conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio - O.i.c.r. -, prodotti assicurativi e di previdenza complementare e nella gestione di portafogli su base individuale per conto di terzi, in modo da rimuovere quelle anomalie nella gestione dei fondi, ovvero nella negoziazione di titoli, che si sono riscontrate nei passati casi di scandali finanziari.

Data la capillarità degli interventi che dovrebbero adottarsi in questa materia allo scopo di evitare il sorgere di conflitti d'interessi, il legislatore non ha ritenuto opportuno introdurre nuovi articoli o modificarne alcuni di normativa già esistente, ma ha conferito una delega al Governo, perseguendo così il duplice obiettivo di creare una normativa ad hoc e di produrla in tempi più brevi rispetto a quelli che si spenderebbero nell'ordinario iter parlamentare.

Il principio cui le disposizioni attuative devono informarsi, è quello della diversificazione degli investimenti al di fuori del gruppo cui l'intermediario stesso appartiene, ed al di fuori dei gruppi con cui intercorrono significativi rapporti di finanziamento. Si intende, in tal modo, evitare che gli intermediari facenti parte di un gruppo bancario investano una parte rilevante dei risparmi dei loro clienti in titoli delle imprese maggiormente esposte nei confronti del medesimo gruppo.

In tale ambito la Consob è chiamata a dettare disposizioni di attuazione d'intesa con la Banca d'Italia.

Deve, infine, essere individuato un apparato di sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie da irrogarsi in caso di violazione degli obblighi ivi disposti.

Il Governo è delegato ad emanare una disciplina, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge<sup>18</sup>, relativa ai conflitti di interesse nella gestione:

- degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.i.c.r.),
- dei prodotti assicurativi e previdenziali,
- dei portafogli individuali d'investimento per conto terzi.

<sup>18</sup> Il presente provvedimento entra in vigore il 12 gennaio 2006.

In particolare, il decreto attuativo dovrà contenere, per i gestori di questi patrimoni i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) salvaguardia dell'interesse dei risparmiatori e dell'integrità del mercato finanziario, da attuarsi mediante la disciplina dei comportamenti della gestione del risparmio (*lett. a*);
- 2) limitazione dell'investimento, da parte dei sopraindicati gestori, in prodotti finanziari emessi o collocati da soggetti facenti parte dello stesso gruppo cui appartengono i gestori stessi (inclusi, per quanto riguarda la gestione di prodotti di previdenza complementare, anche i prodotti finanziari emessi da soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive) (*lett. b*);
- 3) limitazione dell'investimento, da parte dei sopraindicati gestori, in prodotti finanziari emessi o collocati da società facenti parte di gruppi legati ai gestori da 'significativi' rapporti di finanziamento (*lett. c*);
- 4) previsione del limite, nell'impiego di intermediari facenti parte del medesimo gruppo, per la negoziazione di strumenti finanziari, nell'ambito dell'attività di gestione, nella misura non superiore al 60 % del complessivo valore degli acquisti e delle vendite effettuati (*lett. d*); nel caso in cui l'utilizzo di tali intermediari superi il 30 % del controvalore dell'acquisto e della vendita di questi (quindi solo nel caso in cui si superi una certa soglia di utilizzo, che può far sì che tale apporto risulti determinante) i sopraindicati gestori sono tenuti a motivarne l'utilizzo in base alle condizioni economiche praticate e alla qualità dei servizi offerti (*lett. e*);
- 5) previsione dell'obbligo di informare, all'atto della sottoscrizione delle quote degli O.i.c.r., di prodotti assicurativi e previdenziali, o di attribuzione dell'incarico di gestire un portafoglio individuale, la misura massima (entro il limite imposto – 60%) dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, e di comunicare (annualmente e in caso di variazione) la diversa misura (*lett. f*);
- 6) attribuzione della competenza a dettare regolamenti di attuazione alla Consob d'intesa con la Banca d'Italia in caso di O.i.c.r. (*lett. g*);
- 7) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nel caso di mancato rispetto delle disposizioni che si dovrebbero adottare, rispettando i principi di adeguatezza e proporzione, applicando le sanzioni accessorie solo nel caso in cui il reato sia aggravato o venga reiterato (*lett. h*);
- 8) attribuzione del potere di irrogare sanzioni alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia (*lett. i*);
- 9) utilizzo, per l'individuazione dell'esistenza del gruppo, della nozione di controllo indicata dall'art. 93 T.u.i.f. (*lett. l*).

Come può osservarsi (nn. 6 e 8) si prevede l'intesa, fra Consob e Banca d'Italia per l'attuazione in via regolamentare (limitatamente agli O.i.c.r.) della disciplina in commento e per l'esercizio del potere sanzionatorio.

### **2.1.3 Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento**

(Art. 10)

#### **In sintesi**

La norma introduce il principio della separatezza tra funzioni creditizie e quelle di negoziazione dei titoli all'interno del soggetto abilitato (banca), con la possibilità di prevedere la creazione di un'apposita struttura autonoma ai fini della gestione del servizio di negoziazione.

Si modificano talune disposizioni del T.u.i.f. in tema di vigilanza regolamentare e di sanzioni.

#### **Vigilanza regolamentare**

(Art. 6 T.u.i.f.)

In tema di vigilanza regolamentare, la Banca d'Italia deve individuare, in riferimento alle banche, disposizioni volte a prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nell'attività di prestazione dei servizi d'investimento.

In particolare (co. 2-bis) spetta alla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, disciplinare i casi in cui l'attività di prestazione di servizi d'investimento deve essere svolta da una struttura organizzativa apposita, distinta da quella deputata allo svolgimento dell'attività bancaria.

#### **Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari finanziari**

(Art. 190 T.u.i.f.)

In caso di inosservanza delle norme sulla separazione organizzativa previste dall'art. 6, co. 2-bis T.u.i.f. (e dalle disposizioni regolamentari della Banca d'Italia ivi richiamate) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione direzione ovvero controllo nel soggetto abilitato è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui valore può variare dai 50 mila ai 500 mila € (co. 3-bis).

## **2.2 CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

### **2.2.1 Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi**

(Art. 11)

### **In sintesi**

La modifica è diretta a rendere più efficaci i limiti quantitativi all'emissione di obbligazioni, riferendo tali limiti anche a garanzie fornite dalla società italiana per emissioni obbligazionarie di altra società, anche estera. In tal modo si intende eliminare il rischio connesso alla inesigibilità di sedicenti crediti infragruppo che si possono rivelare, nei fatti, non effettivi\*.

Si modificano, inoltre, gli obblighi informativi relativi alla circolazione di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali in caso di loro successivo collocamento presso investitori non professionali.

Si attua un rafforzamento delle tutele contrattuali dei risparmiatori e degli investitori attraverso:

- l'abolizione dell'esenzione generale dagli obblighi informativi e da prospetto per i prodotti finanziari non azionari emessi dalle banche e per quelli emessi dalle imprese di assicurazioni. Si estende ora anche a tali prodotti la disciplina degli obblighi informativi in materia di sollecitazione all'investimento, attraverso l'abrogazione dell'art. 100, c. 1, lett. f), del T.u.i.f., che finora ha previsto un regime di favore per banche e assicurazioni; corrispondentemente si estendono le competenze della Consob su tali operazioni.

*\* Si pensi, ad esempio, a quanto avvenuto nel caso dei bond Cirio, la cui emissione (in Lussemburgo) con la garanzia di altre società del gruppo, non è incorsa nei limiti quantitativi del previgente art. 2410 cod. civ.*

### **Limiti all'emissione**

(Art. 2412 cod. civ.)

In tema di emissione di obbligazioni nel computo del limite per l'emissione delle obbligazioni<sup>19</sup> devono considerarsi anche le garanzie prestate dalla società per obbligazioni emesse da altra società, anche estera (co. 4).

L'ammontare delle obbligazioni che la società potrà emettere non deve, pertanto, superare il doppio del valore risultante dalla somma di:

- a) capitale sociale,
- b) riserva legale,
- c) riserve disponibili,
- d) *dedotte le garanzie* concesse dalla società per emissioni obbligazionarie di altre società (anche estere).

Si abroga<sup>20</sup> il settimo comma che:

- estendeva i limiti all'emissione indicati dall'articolo in commento anche alle obbligazioni emesse all'estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato, (sulla base di apposito regolamento del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia, su proposta della Consob);
- per la negoziazione di tali obbligazioni ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi, anche in caso di vendita su richiesta dell'acquirente, prescriveva, a pena di nullità, la consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Consob.

<sup>19</sup> Ai sensi del primo comma dell'art. 2412 cod. civ., l'emissione di obbligazioni non può essere superiore al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

<sup>20</sup> Il settimo comma, introdotto dal D.Lgs. n. 310/04, è stato abrogato conseguentemente all'introduzione del nuovo art. 100-bis T.u.i.f., che risulta avere un'efficacia notevolmente più ampia, essendo prevista, a carico dell'intermediario-investigatore professionale, in caso di cessione al pubblico indistinto degli investitori di prodotti finanziari collocati anche all'estero, di rispondere per un anno della solvenza dell'emittente.

### ***Casi di inapplicabilità***

*(Art. 100 T.u.i.f.)*

Per effetto dell'eliminazione della *lett. f)* dell'art. 100, sono estesi<sup>21</sup> anche ai prodotti finanziari emessi da banche - diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni - e ai prodotti finanziari assicurativi emessi da imprese di assicurazione gli obblighi di prospetto previsti in tema di sollecitazione all'investimento dagli artt. 94 e segg. T.u.i.f..

### ***Offerta fuori sede***

*(Art. 30 T.u.i.f.)*

In seguito alla modifica dell'art. 100, sono ora assoggettati alla disciplina dell'offerta fuori sede anche i prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione.

### ***Successiva circolazione di prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali***

*(Art. 100-bis T.u.i.f.)*

Nel caso in cui i prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali siano successivamente rimessi in circolazione e collocati, anche all'estero, presso investitori non professionali, l'investitore professionale risponde della solvenza della società che ha emesso tali prodotti finanziari per un anno dalla loro cessione (co. 1). Sempre in riferimento all'ipotesi di successivo collocamento dei prodotti finanziari presso investitori non professionali (ossia investitori non soggetti alla vigilanza prevista dalla legislazione speciale), la responsabilità sopraindicata è esclusa se l'intermediario ha consegnato a tali soggetti un prospetto informativo contenente tutte le informazioni stabilite dalla Consob; in questo caso spetta all'intermediario di provare di aver adempiuto a tali obblighi informativi (co. 2).

La nuova disposizione si applica a decorrere dal 13 marzo 2006.<sup>22</sup>

### ***Casi di inapplicabilità***

*(Art. 118 T.u.i.f.)*

Modifica formale.

---

<sup>21</sup> Tale norma, per effetto di quanto indicato nell'art. 1 del D.L. n. 6/2006, si applica a decorrere dal 13 marzo 2006 (60° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto).

<sup>22</sup> Vd. art. 1 del D.L. n. 6/2006.

## ***Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione*** (Art. 25-bis T.u.i.f.)

La disciplina relativa ai doveri di diligenza trasparenza e correttezza, agli obblighi informativi e a quelli di prospetto previsti per la prestazione dei servizi di investimento è applicabile anche ai prodotti finanziari emessi da banche e, in quanto compatibili, anche a quelli emessi da imprese assicuratrici (co. 1).

In tale ambito spetta alla Consob la vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva e i poteri di intervento relativamente a tali prodotti (co. 2).

L'organo interno di controllo della società di assicurazione e delle sue controllanti o controllate (collegio sindacale, o consiglio di sorveglianza ovvero comitato interno per il controllo sulla gestione) deve informare immediatamente la Consob di violazioni (degli obblighi derivanti dalla sottoposizione alla vigilanza di questa) che abbia rilevato nell'esercizio delle attività di controllo (co. 3 e 5).

Analogo obbligo - riferito, peraltro, esclusivamente alle gravi violazioni - è previsto a carico:

- della società incaricata della revisione della società di assicurazione (co. 4),
- delle società di revisione incaricate della revisione delle controllanti o controllate (co. 5).

Isvap e Consob devono scambiarsi le informazione relativamente alle ispezioni condotte sulle imprese di assicurazione: in tale ambito ciascuna delle due autorità di vigilanza ha il potere di richiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza (co. 6).

La nuova disposizione, limitatamente ai prodotti assicurativi, si applica a decorrere dal 13 marzo 2006<sup>23</sup>.

### ***2.2.2 Attuazione della Direttiva 2003/71/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2001/34/Ce*** (Art. 12)

#### **In sintesi**

Si delega al Governo il recepimento delle norme in tema di prospetto per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari previste dalla Dir CE 2003/71. A tal fine sono individuati i principi generali e criteri direttivi con cui attuare la suddetta disciplina.

Al Governo si delega, tra l'altro:

- l'individuazione inoltre, dei tipi di offerta e di strumenti finanziari per cui è escluso l'obbligo di pubblicazione del prospetto, nonché delle condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari o la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte, per cui non è previsto l'obbligo del prospetto, siano da assoggettare a tale obbligo;
- la previsione di una specifica disciplina della responsabilità civile per le informative fornite nel prospetto.

Si prevede, tra l'altro il diritto di revocare l'investimento nei casi stabiliti dalla direttiva.

In tale ambito si attribuisce alla Consob la competenza in materia, incaricandola del controllo della completezza coerenza e comprensibilità delle informazioni.

Si attribuisce potere regolamentare della Consob (cui si consente di delegare compiti a società di gestione del mercato) e si indica l'individuazione di un apparato di sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive.

<sup>23</sup> Vd. art. 1 del D.L. n. 6/2006.

Il Governo è delegato al recepimento, entro il 12 luglio 2007, della Direttiva CE n. 2003/71 recante le disposizioni sul prospetto informativo relativo alle offerte pubbliche o all'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (tale direttiva è intervenuta a modificare la Dir CE 2001/34). In tale ambito si prevede l'emanazione, entro due anni dall'entrata in vigore del provvedimento, di norme correttive e integrative, tenuto conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea (art. 24, § 2).

Il provvedimento attuativo deve tener conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- adeguare la normativa nazionale in tema di offerta al pubblico degli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria alla normativa comunitaria
- indicare la Consob come autorità azionaria competente in materia (*lett. b*);
- prevedere la stipulazione di accordi di collaborazione tra Consob e Banca d'Italia quando l'offerta al pubblico riguardi titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in mercato regolamentato (*lett. c*);
- conformare la disciplina in materia di segreto d'ufficio alla direttiva CE 2003/71(*lett. d*);
- prevedere una disciplina dei rapporti con le autorità estere in riferimento ai poteri cautelari esercitabile (*lett. e*);
- individuare (*lett. f*) anche attribuendo alla Consob poteri regolamentari esercitabili conformemente alla Direttiva 2003/71e alle indicazioni della Commissione Europea:
  - i casi di esclusione dell'obbligo di pubblicazione del prospetto: si devono individuare i tipi di offerta cui non si applica la disciplina in commento ovvero le tipologie di strumenti finanziari per i quali non si rende obbligatoria la pubblicazione del prospetto in caso di offerta al pubblico o di ammissione alla negoziazione (n. 1);
  - le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte per le quali non è obbligatoria la pubblicazione del prospetto siano da assoggettare a tale obbligo (n. 2);
- prevedere la validità del prospetto e (dei supplementi) approvati nello Stato d'origine per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia (*lett. g*);
- prevedere:
  - il diritto in capo all'investitore, nei casi indicati dalla direttiva, di revocare la propria accettazione in un termine non inferiore a due giorni (*lett. h*);
  - la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false od omesse – quando l'omissione è idonea a influenzare le decisioni di un investitore ragionevole (*lett. h*);
- prevedere le ipotesi in cui la Consob può autorizzare ad essere investitori qualificati:
  - persone fisiche,
  - piccole e medie imprese.

Al fine di determinare i casi di esenzione - dall'obbligo di pubblicazione del prospetto - delle offerte rivolte unicamente agli investitori qualificati (*lett. i*);

- disciplinare la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto (*lett. l*);
- attribuire alla Consob il dovere di verificare completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni indicate nel prospetto ai fini dell'approvazione di quest'ultimo (*lett. m*);
- attribuire alla Consob (*lett. n*) il potere di regolamentare le seguenti materie:
  - utilizzo delle lingue nel prospetto, con l'individuazione dei casi in cui si rende obbligatoria la redazione in lingua italiana della nota di sintesi (n. 1);
  - obbligo di deposito di un documento relativo alle informazioni che gli emittenti hanno diffuso o reso disponibili al pubblico nel corso dell'anno (n. 2);
  - condizioni per il trasferimento ad autorità competente di altro Stato membro dell'approvazione del prospetto (n. 3);
  - indicazione delle ipotesi di obbligatorietà del prospetto in forma elettronica - con la pubblicazione di avviso che indichi le modalità in cui il suddetto prospetto è stato reso disponibile ed il suo reperimento da parte del pubblico - (n. 4);
- disciplinare la facoltà di autorizzare la Consob a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei principi indicati dalla Direttiva (*lett. o*);
- prevedere un apparato sanzionatorio (*lett. p*):
  - per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto. Le sanzioni amministrative pecuniarie devono essere di ammontare non inferiore a ? del controvalore offerto, fino a 2 volte tale controvalore - se quest'ultimo non è determinabile le sanzioni devono essere comprese tra un minimo di 100.000 € ad un massimo di 2.000.000 € -;
  - per le altre violazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le sanzioni amministrative pecuniarie devono essere di ammontare non inferiore ai 5.000 € e non superiore ai 500.000 €;

Non è ammessa la riduzione del pagamento<sup>24</sup>. Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni penali in materia di falso in prospetto.

Le sanzioni comminate devono essere pubblicizzate, a meno che la Consob ritenga che tale pubblicità possa arrecare grave turbamento al mercato o, in generale, un danno sproporzionato.

Devono essere infine previste anche sanzioni accessorie di natura interdittiva;

- attribuire alla Consob il relativo potere sanzionatorio (*lett. q*), in modo da garantire il diritto alla difesa prevedendo, qualora le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche che abbiano commesso le violazioni.

---

<sup>24</sup> prevista dall'art. 16 del D.Lgs. n. 689/1981 recante modifiche al sistema penale.

## 2.3 CAPO III – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA

### 2.3.1 *Pubblicità del tasso effettivo globale annuo degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari* (Art. 13)

#### **In sintesi**

Si deve ora pubblicizzare il tasso effettivo globale medio praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per le operazioni di finanziamento comunque compiute.

#### *Pubblicità* (Art. 116 T.u.b.)

Il tasso effettivo globale medio praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per le operazioni di finanziamento comunque denominate deve essere pubblicizzato nelle modalità fissate per il tasso annuo effettivo globale, c.d. T.a.e.g. (co. 1).

### 2.3.2 *Modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria* (Art. 14)

#### **In sintesi**

Si apportano modifiche al T.u.i.f. in tema di:

- adeguatezza dell'investimento consigliato dal soggetto abilitato al profilo del cliente (art. 21);
- istituzione dell'albo dei promotori finanziari (art. 31). La norma viene incontro all'esigenza indicata da tempo\* di costituire l'organismo rappresentativo dei promotori, tenuto conto, da una parte, dell'avvenuta definizione della normativa regolamentare di riferimento, e, dall'altra, dell'onerosità, per la Consob, degli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta dell'Albo;
- quotazione di prodotti finanziari emessi dalla società di gestione di un mercato regolamentato; regole e limiti per la quotazione di prodotti emessi da determinati tipi di società;
- poteri della Consob in merito, tra l'altro, a:
  - ammissione, esclusione e sospensione di strumenti e operatori dalle negoziazioni in mercati regolamentati (art. 64);
  - trasparenza: si attribuisce alla suddetta autorità il potere di individuare taluni strumenti e prodotti finanziari il cui contenuto deve essere tipico e determinato (art. 94);
  - coordinamento delle modifiche agli articoli 114 e 115 con le nuove disposizioni adottate in sede di recepimento della direttiva sugli abusi di mercato (articolo 9 della legge n. 262 del 2005);
  - finanza etica (art. 117-ter);
  - vigilanza sulle informazioni relative all'adesione a codici di comportamento (artt. 124-bis e 124-ter);
- poteri e responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154-bis);
- sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati.

\*Cfr. Consob, Relazione annuale per l'anno 1998, 31 marzo 1999, pag. 19.

Si prevedono talune modificazioni al T.u.i.f..

### ***Criteri generali***

(Art. 21 T.u.i.f.)

I soggetti abilitati ai servizi di investimento diretti al pubblico sono tenuti a classificare, anche con l'ausilio delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e utenti:

- a) il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento,
- b) il rispetto del principio di adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori o effettuate per loro conto ed il profilo di ciascun cliente.

Il *profilo del cliente* viene individuato sulla base:

- dell'esperienza che lo stesso possiede in materia di investimenti finanziari,
- della sua personale situazione finanziaria,
- dei suoi obiettivi d'investimento,
- della sua propensione al rischio.

E' fatto salvo il caso in cui sia l'investitore stesso ad impartire espressamente disposizioni al soggetto abilitato in ordine ai suoi investimenti (co. 1, ult. p.). La comunicazione può avvenire mediante comunicazione scritta, ovvero comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici; in ogni caso deve essere:

- accertata la sua provenienza,
- conservata la documentazione relativa a tali ordini.

### ***Albo dei promotori finanziari***

(Art. 31 T.u.i.f.)

In seguito all'intervento di modifica, l'albo non è più tenuto dalla Consob - con l'ausilio delle associazioni professionali dei promotori finanziari e di soggetti abilitati - ma direttamente da un organismo costituito da queste ultime<sup>25</sup> (co. 4).

In particolare l'organismo è costituito in forma di associazione con personalità giuridica; è dotato, quindi, oltre che di autonomia finanziaria, anche di autonomia organizzativa e statutaria, e di articolazioni territoriali delle proprie strutture e attività.

L'organismo, nell'ambito della sua autonomia finanziaria, determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, in modo da garantire lo svolgimento delle proprie attività.

L'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo avviene sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa

---

<sup>25</sup> Fino alla costituzione del nuovo Albo unico dei promotori finanziari, continua ad applicarsi la previgente disciplina (previgente art. 31 T.u.i.f.); sul punto vd. *infra* § 6.2.

esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative; queste ultime peraltro non sono più indette dalla Consob (co. 5).

L'organismo è tenuto a rispettare i principi e criteri direttivi che saranno stabiliti, con regolamento, dalla Consob (co. 6) relativamente a:

- formazione dell'albo e relative forme di pubblicità (*lett. a*);
- requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati (*lett. b*);
- iscrizione all'albo, ipotesi di sospensione, radiazione e riammissione (*lett. c*);
- cause di incompatibilità (*lett. d*);
- provvedimenti cautelari (art. 55) e sanzionatori (art. 196): rispetto a quest'ultime la Consob deve determinare le violazioni delle disposizioni del T.u.i.f. e di quelle generali o particolari emanate dalla Consob cui si applicano le sanzioni previste dall'art. 196, c. 1 (richiamo scritto, sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni, sospensione da uno a quattro mesi dall'albo, radiazione dall'albo) (*lett. e*);
- esame, da parte della Consob, dei reclami contro le delibere dell'organismo che tiene l'albo relativamente a provvedimenti di sospensione, radiazione e riammissione (*lett. f*);
- regole di presentazione e comportamento dei promotori nei confronti della clientela (*lett. g*);
- modalità di tenuta della documentazione relativa all'attività di promozione finanziaria svolta (*lett. h*);
- attività dell'organismo che tiene l'albo e modalità di vigilanza della Consob (*lett. i*);
- modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari (*lett. l*).

### **Regolamento del mercato**

(Art. 62 T.u.i.f.)

La competenza a deliberare il regolamento che disciplina l'organizzazione e la gestione del mercato, qualora le azioni della società di gestione dei mercati siano quotate in un mercato regolamentato, è trasferita al Consiglio di amministrazione della società di gestione in luogo dell'assemblea ordinaria (co. 1-bis). La previgente disciplina prevedeva solo la possibilità che il regolamento attribuisse all'organo amministrativo il potere di dettare norme attuative.

Il regolamento del mercato, inoltre, può ora prevedere di negoziare le azioni di società controllanti società quotate in mercati regolamentati in un segmento distinto del mercato qualora il loro attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione alle quotate (co. 2-bis). si intende, in tal modo, rendere nota agli investitori la natura di società di gestione di partecipazioni (c.d. *holding*) di tali società.

La Consob esercita ulteriori poteri regolamentari (co. 3-bis) in ordine alla predisposizione di:

- criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza organizzativa (con particolare

- riferimento al sistema dei controlli interni) che le controllate<sup>26</sup> (di società che intendono quotarsi in un mercato regolamentato italiano) costituite in Paesi extracomunitari devono rispettare al fine di consentire alla controllante l'ammissione alla quotazione (*lett. a*);
- condizioni di inammissibilità alla quotazione per società sottoposte a direzione e coordinamento di altra società (*lett. b*);
  - criteri di trasparenza e limiti alla ammissibilità alla quotazione in mercato regolamentato per le società finanziarie il cui patrimonio è interamente costituito da partecipazioni (*lett. c*).

### ***Organizzazione e funzione del mercato*** (Art. 64 T.u.i.f.)

La nuova formulazione dell'articolo 64 T.u.i.f. attribuisce alla Consob un potere decisionale in ordine ai provvedimenti di ammissione, esclusione e sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, finora di competenza esclusiva della società di gestione del mercato.

La società di gestione del mercato è tenuta a comunicare alla Consob le decisioni relative all'ammissione, esclusione e sospensione, subordinando l'esecuzione della decisione alla pronuncia dell'autorità di vigilanza (co. 1, *lett. c*, u. p.). In tale ambito la Consob può richiedere alla società di gestione tutte le informazioni utili per valutare la conformità della decisione alle finalità di tutela della trasparenza, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e degli investitori (co. 1-bis, *lett. b*).

L'autorità può, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione o di esclusione ovvero revocare la sospensione dalla negoziazione se, sulla base delle informazioni acquisite, tale decisione risulta in contrasto con le sopraindicate finalità (co. 1-bis, *lett. a*). A tal fine la Consob può richiedere alla società di gestione del mercato ogni informazione utile (co. 1-bis, *lett. b*).

Inoltre, la Consob ha il potere di richiedere alla società che gestisce il mercato l'esclusione o la sospensione dalla negoziazione degli strumenti finanziari e degli operatori dalla negoziazione (co. 1-bis, *lett. c*).

La Consob può infine disporre l'ammissione, l'esclusione ovvero la sospensione dalla negoziazione degli strumenti finanziari emessi dalla società di gestione del mercato. In tali casi la Consob, al fine di tutelare gli investitori, la trasparenza e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, può modificare il regolamento del mercato regolando in particolar modo le ipotesi di conflitto d'interessi. L'adeguamento del regolamento è, peraltro, condizione necessaria all'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione (co 1- *ter*).

---

<sup>26</sup> Per la nozione di controllo si deve fare riferimento all'art. 93 T.u.i.f. (vd. *supra* tab. n. 1)

### **Vigilanza sui mercati**

(Art. 74 T.u.i.f.)

Coerentemente a quanto appena indicato, alla Consob compete, quale ulteriore attività di controllo, la vigilanza sul rispetto da parte della società di gestione del mercato, delle disposizioni conseguenti all'adeguamento del regolamento (co. 1-bis).

### **Obblighi degli offerenti**

(Art. 94 T.u.i.f.)

La Consob individua gli strumenti o prodotti finanziari che devono avere un contenuto tipico determinato; la norma è destinata a tutti gli strumenti e prodotti finanziari quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante individuati da una particolare denominazione o sulla base di particolari criteri qualitativi (co. 5-bis).

### **Comunicazioni al pubblico**

(Art. 114 T.u.i.f.)

In riferimento agli obblighi di informativa al pubblico, la Consob può in via generale (co. 5) di richiedere a:

- emittenti quotati, sue controllanti e controllate,
- componenti dell'organo amministrativo,
- componenti dell'organo di controllo,
- dirigenti,
- titolari di partecipazione rilevante della società,<sup>27</sup>
- soggetti che partecipano a patto parasociale,

di rendere pubblici documenti e notizie necessari per realizzare una corretta e trasparente informazione del pubblico (c.d. *disclosure*). In tal senso si attribuisce alla Consob il potere di provvedere essa stessa all'informazione del pubblico (a spese del soggetto obbligato) in caso questi non ottemperi alla richiesta.

I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni relativamente agli strumenti finanziari o gli emittenti stessi ovvero altri soggetti che diffondono notizie o raccomandano strategie di investimento sono tenuti ad una corretta informazione dando conto di ogni eventuale interesse o conflitto d'interessi riguardo agli strumenti su cui diffondono informazioni (co. 8). Sono espressamente escluse dal novero dei soggetti le società di *rating*.

---

<sup>27</sup> Ai sensi dell'art. 120 T.u.i.f. detengono una partecipazione rilevante:

"2. Coloro che partecipano in una società con azioni quotate in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob.

3. Le società con azioni quotate che partecipano in misura superiore al dieci per cento del capitale in una società con azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere, ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob."

### **Comunicazioni alla Consob**

(Art. 115 T.u.i.f.)

In riferimento all'attività di vigilanza sull'informativa del pubblico, viene ampliato il potere della Consob di assumere notizie dai soggetti coinvolti nella amministrazione e controllo delle società emittenti strumenti finanziari offerti al pubblico e di procedere ad atti di ispezione.

La Consob può, infatti, ora assumere notizie oltre che dagli amministratori, dai sindaci, dalla società di revisione, dai dirigenti della società emittente gli strumenti finanziari e dalle società controllanti e controllate, anche dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e, in generale, da tutti i componenti degli organi sociali (componenti del consiglio di sorveglianza, ovvero del comitato di controllo, ove esistenti, e assemblea dei soci). L'assunzione di notizie può avvenire anche tramite audizione presso la Consob (co. 1, lett. b).

Nei confronti dei sopraindicati soggetti, la Consob può esercitare atti di ispezione al fine di controllare i documenti aziendali ed acquisirne copia (co. 1, lett. c).

Tali ultime previsioni sono dirette ad eliminare una carenza della previgente normativa che attribuiva alla Consob esclusivamente il potere di richiesta dei documenti aziendali, senza poterne in alcun modo venire direttamente in possesso<sup>28</sup>.

### **Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate**

(Art. 117-bis T.u.i.f.)

E' introdotta una specifica disciplina per l'ipotesi di incorporazione di società non quotata in società con azioni quotate: in particolare se gli attivi della società quotata incorporante sono significativamente inferiori alle attività dell'incorporata (sono esclusi, in tal senso, le disponibilità liquide e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) l'operazione di incorporazione è soggetta all'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo di quotazione (co. 1).

La norma è diretta a garantire la trasparenza di tali operazioni, tenuto conto che le informazioni contenute nel prospetto devono essere tali da consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società risultante dalla fusione, sull'evoluzione della sua attività e sugli strumenti finanziari emessi.

Spetta, infine, alla Consob di regolamentare tali operazioni di incorporazione con ulteriori - disposizioni specifiche (co. 2).

---

<sup>28</sup> Tale disciplina appariva tanto più carente se si pensa che negli ordinamenti giuridici di altri Paesi è, invece, riconosciuto alle analoghe Autorità di vigilanza il potere di effettuare richieste e disporre ispezioni, e di richiedere perquisizioni, sequestri e l'accompagnamento coattivo dei soggetti che non collaborano alle richieste presentate, audizioni, etc..

### **Disposizioni in materia di finanza etica**

(Art. 117-ter T.u.i.f.)

Spetta ora alla Consob disporre specifici obblighi informativi a carico di soggetti abilitati e imprese di assicurazione in ordine alla promozione di prodotti e servizi qualificati come 'etici' o 'socialmente responsabili'.

### **Riesame delle informazioni fornite al pubblico**

(Art. 118-bis T.u.i.f.)

La Consob è ora chiamata a determinare modalità e termini del riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico dalle società quotate (ivi comprese le informazioni relative ai dati contabili).

### **Informazioni sull'adesione a Codici di comportamento**

Viene introdotta *ex novo* una apposita disciplina relativa alle informazioni riguardo all'adesione delle società ai codici di comportamento (Sez. I-bis, nella Parte IV, Titolo III, Capo I, concernente le "Informazioni sull'adesione a codici di comportamento").

### **Obblighi di informazione relativi ai Codici di comportamento**

(Art. 124-bis T.u.i.f.)

Le società quotate sono tenute ad informare annualmente il pubblico, secondo i termini e le modalità stabilite dalla Consob, circa l'eventuale adesione a codici di comportamento predisposti dalle società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori. Le società sono peraltro tenute a motivare la mancata adesione a tali fonti di autoregolamentazione (c.d. *comply or explain*).

### **Vigilanza sull'informazione relativa ai Codici di comportamento**

(Art. 124-ter T.u.i.f.)

La Consob è ora chiamata a:

- stabilire le forme di pubblicità dei sopraindicati codici di comportamento,
- vigilare sulla veridicità delle informazioni diffuse dalle società quotate relative all'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione a tali codici, irrogando le corrispondenti sanzioni in caso di violazione degli obblighi informativi.

### ***Redazione dei documenti contabili societari***

*(Art. 154-bis T.u.i.f.)*

E' introdotta (nuovo art. 154-bis T.u.i.f.) una specifica figura, quella del dirigente responsabile della redazione dei documenti contabili societari, chiamata a garantire l'apporto di una specifica professionalità e la conseguente responsabilità in ordine alla correttezza della rappresentazione della situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società nei bilanci e negli altri documenti contabili.

### ***Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari***

*(Art. 154-bis T.u.i.f.)*

La società quotata deve nominare un dirigente specificamente preposto alla redazione dei documenti contabili della società; l'organo di controllo è tenuto a fornire il proprio parere (obbligatorio) sulla nomina. Le modalità della nomina sono indicate dallo statuto della società (co. 1).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve sottoscrivere, insieme al direttore generale, per ogni atto e comunicazione, obbligatoria per legge o diffusa presso il pubblico, che contiene dati e informazioni di carattere economico-patrimoniale-finanziario, una dichiarazione che ne attesti la veridicità (co. 2).

Lo stesso soggetto deve, inoltre, predisporre adeguate procedure amministrative e contabili in ordine alla predisposizione del bilancio (d'esercizio e, ove previsto, consolidato) e di ogni comunicazione di carattere finanziario (co. 3). Il dirigente, insieme agli organi amministrativi delegati (comitato esecutivo ovvero amministratori delegati), devono predisporre una relazione, nelle forme stabilite dalla Consob, che attesta (co. 5):

- l'adeguatezza e l'effettiva applicazione nel corso dell'esercizio, cui il bilancio si riferisce, delle procedure adottate;
- la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- da allegare al bilancio d'esercizio (e, ove previsto, al bilancio consolidato).

La Consob provvede a fissare, con regolamento, il relativo modello di attestazione. In considerazione di tali competenze, il dirigente deve essere titolare di adeguati poteri funzionali allo svolgimento delle sue funzioni (co. 4).

E' esteso, infine, ai dirigenti che redigono i documenti contabili della società il regime di responsabilità prevista per gli amministratori, in relazione ai loro compiti; tale responsabilità può peraltro cumularsi con quella, nei confronti della società, derivante dal rapporto di lavoro (co. 6).

### ***Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati***

*(Art. 190 T.u.i.f.)*

Le sanzioni previste a carico dei:

- soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione,
  - o ai dipendenti delle società di gestione del mercato,
- sono ora estese anche ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione e nelle società di gestione dei mercati ovvero ai loro dipendenti delle imprese di assicurazione, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 25-bis, co. 1-2.<sup>29</sup>

### ***Sollecitazione all'investimento***

(Art. 191 T.u.i.f.)

L'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo (da un decimo alla metà del valore totale dei prodotti finanziari offerti, e comunque non superiore a lire duecento milioni, ovvero da lire dieci milioni a lire duecento milioni se il valore totale dei prodotti finanziari offerti non è determinato) si estende anche al caso di violazione del nuovo comma 5-bis dell'art. 94 che attribuisce alla Consob la competenza ad individuare gli strumenti e prodotti finanziari che devono possedere un contenuto tipico determinato.

### ***Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione***

(Art. 193 T.u.i.f.)

Gli emittenti e gli altri soggetti obbligati alle comunicazioni indicate<sup>30</sup> dagli artt. 113-115 T.u.i.f., in caso di violazione dei sopraindicati obblighi, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria - da 5.000 a 500.000 € - (co. 1)

Tale sanzione si applica anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo in tali società ed enti, qualora abbiano commesso dette violazioni o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate.

Se il soggetto tenuto alla comunicazione è una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica a quest'ultimo.

### **2.3.3 Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari**

(Art. 15)

#### **In sintesi**

Si estendono ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della società le responsabilità civili e penali già previste per i direttori generali.

Sono applicabili anche nei confronti del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari le norme relative:

---

<sup>29</sup> Vd. *supra* pag. 27.

<sup>30</sup> Si tratta della pubblicazione del prospetto informativo e delle comunicazioni al pubblico e alla Consob.

- all'azione di responsabilità (art. 2434 cod. civ. e art. 50-bis c.p.). Si dispone che l'approvazione del bilancio non comporta liberazione, per i dirigenti preposti alla sua redazione, dalla soggezione ad una eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
- al reato di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 cod.civ.). Si estendono, infatti, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili le sanzioni penali (reclusione sino a tre anni) comminate per il compimento o l'omissione - a seguito della dazione o della promessa di utilità - di atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, che procurano un danno alla società;
- all'interdizione temporanea e sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (artt. 32-bis e 35-bis c.p.),
- al reato di rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.).

### 2.3.4 *Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori* (Art. 16)

#### **In sintesi**

Si introducono obblighi informativi a carico delle S.p.a. quotate e aperte che deliberano l'attribuzione di *stock options* a propri amministratori, dipendenti e collaboratori e a quelli delle società del gruppo cui la stessa società appartiene.

### *Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori* (Art. 114-bis T.u.i.f.)

Gli eventuali piani che prevedano l'attribuzione di compensi basati su azioni o strumenti finanziari ad amministratori, dipendenti e collaboratori (parasubordinati o autonomi) di una società quotata - ovvero delle sue controllanti o controllate - devono essere approvati dall'assemblea (co. 1). La società è tenuta, inoltre, a comunicare, almeno 15 giorni prima dell'esecuzione di tali piani, alla Consob, alla società di gestione del mercato (che le rende disponibili al pubblico) e ad almeno due agenzie di stampa le seguenti informazioni:

- motivazioni dell'attribuzione del compenso in azioni o strumenti finanziari (*lett. a*);
- i soggetti destinatari del piano (*lett. b*);
- le modalità anche attuative del piano; si deve, peraltro, specificare se esistono condizioni cui è subordinata l'attuazione del piano - quali ad esempio, il raggiungimento di determinati risultati - (*lett. c*);
- l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione dei lavoratori nelle imprese (*lett. d*);
- le modalità o i criteri seguiti nella determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni (*lett. e*);
- i vincoli di disponibilità che gravano sulle azioni o sui diritti di opzione attribuiti ( in particolare si deve rendere nota l'eventuale indicazione di termini entro cui si consente o si vieta il successivo trasferimento alla società o a terzi) (*lett. f*).

Tali obblighi sono estesi anche alle S.p.a. 'aperte' (co. 2).

Spetta, infine, alla Consob (co. 3) di stabilire con regolamento:

- le informazioni nel concreto da fornire in relazione alle diverse modalità attuative del piano, compresa la previsione di informazioni più dettagliate per i piani di particolare rilievo (*lett. a*);
- le cautele con cui evitare l'insorgere di interessi contrastanti con quello della società (*lett. b*), ivi compreso la definizione dei criteri con cui si devono fissare:
  - i prezzi delle azioni e degli strumenti finanziari,
  - le modalità e i termini per l'esercizio dei diritti da questi attribuiti,
  - i limiti alla loro circolazione.

### **2.3.5 Disposizioni in materia di mediatori creditizi** (Art. 17)

#### **In sintesi**

I mediatori creditizi possono ora svolgere anche attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

E' ora consentito ai mediatori creditizi di svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche e degli intermediari finanziari indicati all'art. 107 T.u.b..

### 3. TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI

#### **In sintesi**

L'intervento di modifica mira a rafforzare l'indipendenza dei revisori delle società quotate, per cui ora si deve: tenere conto della 'rete' (concetto più elastico di quello di gruppo) in cui la società di revisione svolge la sua attività, garantendo la trasparenza;

garantire la terzietà tra il revisore e la sua rete, da un lato, e la società sottoposta a revisione ed il suo gruppo, dall'altro, limitando il cumulo di attività diverse dalla revisione. In tal senso si ampliano sensibilmente le ipotesi di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di revisione e le limitazioni connesse allo svolgimento di servizi diversi dalla revisione contabile.

Si prevede, inoltre, un rafforzamento del ruolo della Consob, realizzata attraverso un ampliamento:

- della sua potestà regolamentare (relativa alla determinazione dei criteri per l'individuazione della "rete societaria", importante ai fini dell'effettiva indipendenza della società di revisione, alla fissazione di compensi degli incaricati della revisione, etc.).
- dei poteri d'intervento (si pensi alla revoca d'ufficio della società di revisione) e sanzionatori.

#### **3.1 Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti (Art. 18)**

La norma interviene attraverso una modifica di alcuni articoli del T.u.i.f., quali il 116, il 159, il 160, il 161, il 162, il 163, il 165, e attraverso l'inserimento di uno nuovo, il 165-bis. Di seguito vengono prese in esame le modifiche introdotte, in dettaglio.

#### **Conferimento e revoca dell'incarico (Art. 159 T.u.i.f.)**

L'art. 159, relativo al conferimento e alla revoca all'incarico del revisore, è stato completamente riscritto dal legislatore.

Si conferma la competenza dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio ovvero, in caso di società che abbia adottato il sistema dualistico, convocata ai sensi dell'art. 2364-bis, secondo comma, cod. civ., a nominare la società incaricata della revisione. Il parere dell'organo di controllo è formulato anche con riguardo alla determinazione del compenso (co. 1).

Secondo quanto già disposto dal previgente art. 159, il potere di revoca dall'incarico di revisione è esercitato dall'assemblea che, nello stesso momento in cui la delibera, deve conferire l'incarico ad altra società di revisione. La revoca può avvenire solo nel caso in cui ricorra una giusta causa, previo parere dell'organo di controllo (co. 2).

La novità sta nell'aver individuato modalità e limiti per l'esercizio di questo potere. In particolare non costituisce giusta causa di revoca l'eventuale divergenza di opinioni in relazione a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Inoltre, al fine

di evitare dei 'vuoti' nell'attività di revisione, si prevede espressamente la continuazione del lavoro della società revocata fino a che il conferimento dell'incarico ad altra società non sia efficace, ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della Consob.

Si conferma l'esclusione per i soci accomandatari del diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea concernenti la nomina e la revoca dei sindaci - ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza - e l'esercizio dell'azione di responsabilità (co. 3).

L'incarico dura sei esercizi (co. 4) e può essere rinnovato una sola volta; si introduce, inoltre, il divieto di rinnovo dell'incarico per i tre anni successivi alla sua cessazione (c.d. *cooling off period*). In caso di rinnovo, il responsabile della revisione per il precedente incarico deve, comunque, essere sostituito.

La società deve trasmettere alla Consob le deliberazioni di nomina e revoca della società di revisione, rispettando i termini che la Consob stessa dovrà stabilire (co. 5). Essa, nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà valutare le eventuali incompatibilità intercorrenti tra le società, ovvero l'incapacità tecnica della società di revisione di svolgere l'incarico, a causa della sua organizzazione o degli incarichi già assunti. Nell'uno e nell'altro caso vieta l'esecuzione dell'incarico. Per ciò che concerne la delibera di revoca, la Consob può vietarne l'esecuzione, qualora rilevi che l'incarico di revisione sia stato revocato in mancanza di una giusta causa.

Sia la delibera di conferimento che quella di revoca diventano efficaci scaduto il ventesimo giorno dalla ricezione delle comunicazioni da parte della Consob, sempre che questa non ne abbia vietato l'esecuzione.

La Consob, peraltro, può revocare d'ufficio (co. 6) la società di revisione, qualora rilevi una causa di incompatibilità, ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione.

Sotto il profilo procedurale, il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società coinvolta, la quale deve provvedere alla nomina di un'altra società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso tale termine senza che la società si sia attivata, la Consob provvede d'ufficio, entro 30 giorni.

La società di revisione, comunque, è tenuta a svolgere i propri compiti fino a che la nomina del nuovo revisore non divenga efficace (ovvero fino a che la Consob non interviene d'ufficio).

Spetta alla Consob (co. 7) il potere di fissare con regolamento:

1. i criteri per la determinazione del corrispettivo della società di revisione. Esso non potrà essere in nessun caso condizionato dall'esito della revisione, ovvero dalla prestazione di servizi aggiuntivi (*lett. a*);

2. la documentazione da inviare insieme alle delibere di nomina e revoca della società di revisione (*lett. b*) e le modalità e termini di trasmissione;
3. le modalità e i tempi necessari per l'adozione e la comunicazione alle società interessate dei provvedimenti assunti dall'autorità (*lett. c*);
4. i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione devono depositare presso il registro delle imprese i documenti di cui ai commi precedenti (commi 1, 2, 5, 6) - delibere di nomina, revoca, oltre alle altre comunicazioni da inviare alla Consob - (*lett. d*).

Non si applica, infine, la disciplina comune indicata dall'art. 2409-*quater* cod. civ., in tema di conferimento e revoca dell'incarico di revisore nelle società per azioni (co. 8).

### **Incompatibilità**

(Art. 160 T.u.i.f.)

Si disciplinano più nel dettaglio le regole per garantire l'indipendenza tra la società di revisione e quella soggetta alla revisione.

Innanzitutto spetta ora alla Consob (non più al Ministero di Giustizia) di individuare le situazioni di incompatibilità (co. 1).

Si introduce il concetto di 'rete' (co. 1-*bis*): essa si sostanzia in quella realtà più ampia cui la società appartiene, e della cui denominazione si avvarrà per la prestazione di servizi o l'utilizzo di risorse comuni. In ogni caso il concetto di 'rete' si basa in via di principio su quello di controllo<sup>31</sup>: faranno parte della stessa rete la società controllante o le controllate, ovvero quelle ad essa collegate o quelle sottoposte al comune controllo (cd. 'consorelle').

A tal proposito spetta alla Consob di definire i criteri attraverso i quali si può affermare che una entità appartiene alla 'rete' di una società di revisione.

La Consob individua anche le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; definisce, inoltre, le forme attraverso le quali pubblicizzare i compensi che la società di revisione ha percepito per la sua attività, precisando quelli percepiti per incarichi di revisione e quelli percepiti per altri servizi (che devono essere indicati per tipo e categoria: ad es. cat.: *servizi di organizzazione contabile*, tipo: *analisi di bilancio*).

L'autorità può stabilire anche prescrizioni e raccomandazioni alla società di revisione al fine di evitare che gli azionisti della società o di società della rete, ovvero i soggetti che svolgano funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle stesse, possano influenzare i soggetti preposti allo svolgimento dell'attività di revisione, compromettendone l'esito.

---

<sup>31</sup> Per la nozione di controllo e collegamento vd. *supra* tab. 1.

Vengono fortemente ridotti i servizi che la società di revisione - e le società che rientrano nella sua 'rete' - possono fornire alla società sottoposta a revisione, ovvero alle sue controllanti, controllate o 'consorelle' (co. 1-ter).

La società di revisione,

- i suoi soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti,
- i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti delle sue controllanti, controllate, collegate e 'consorelle',
- e le entità appartenenti alla sua 'rete',

non possono svolgere per la società revisionata (né per le sue controllanti, controllate e 'consorelle'):

1. l'attività di tenuta dei libri contabili e altri servizi attinenti registrazioni contabili o relazioni di bilancio;
2. la progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
3. i servizi di valutazione e stima, formulazione di pareri *pro veritate* ecc.;
4. servizi attuariali;
5. gestione esterna dei servizi di controllo interno;
6. la consulenza nell'attività organizzativa e di selezione del personale;
7. tutti i servizi attinenti l'intermediazione di titoli, ovvero la consulenza all'investimento;
8. la prestazione di difesa giudiziale;
9. altri servizi, anche di consulenza, non legati all'attività di revisione e comunque individuati dalla Consob col regolamento di cui al co. 1.

Per quanto riguarda la durata del rapporto della società revisionata con il soggetto responsabile della revisione del bilancio (co. 1-*quater*), questi non può esercitare tale incarico per più di 6 esercizi sociali e non può essergli riconferito (né dalla società soggetta a revisione, né dalle sue controllate, controllanti, 'consorelle' o collegate), se non siano trascorsi almeno 3 anni dalla cessazione dell'incarico precedente, neppure se venga svolto per conto di una diversa società di revisione.

Si limitano (co. 1-*quinquies*) gli eventuali rapporti di lavoro tra soggetti della società di revisione (ovvero della sua 'rete') e la società che le ha conferito l'incarico di revisione (e delle sue controllanti, controllate e collegate).

I soggetti che hanno partecipato alla revisione del bilancio, i soci, gli amministratori e i membri dell'organo di controllo della società di revisione e delle sue controllanti, controllate e collegate non possono, infatti, esercitare funzioni di amministrazione e controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione, né nelle sue controllanti, controllate e collegate, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato presso le medesime, a meno che non siano trascorsi almeno 3 anni dalla cessazione dall'incarico, o dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione (ovvero delle sue controllanti, controllate e collegate).

A completamento della previsione del comma precedente si disciplina (co. 1-*sexies*) la situazione inversa: gli amministratori, direttori e dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili di una società, non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della stessa (o delle sue controllanti, controllate o collegate), a meno che non siano decorsi 3 anni dalla cessazione di questi incarichi, o rapporti di lavoro.

La determinazione del compenso per i dipendenti che abbiano partecipato alla revisione non può essere commisurata all'esito della revisione, né al numero di incarichi di revisione o all'entità dei compensi percepiti dalla società di revisione (co. 1-*septies*).

La Consob può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 € qualora siano violati i sopraindicati divieti (co. 1-*octies*).

### ***Albo speciale delle società di revisione***

(Art. 161 T.u.i.f.)

La società di revisione che si deve iscrivere all'Albo Consob deve ora essere munita, in alternativa alla garanzia prestata da banca, assicurazione o altro intermediario, di una polizza assicurativa della responsabilità civile per negligenza o errori professionali<sup>32</sup>. L'assicurazione, peraltro, deve comprendere anche la garanzia:

- per infedeltà dei dipendenti,
- per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile.

La Consob deve fissare annualmente l'ammontare della copertura assicurativa (o della garanzia) per classi di volume d'affari e in base ad ulteriori parametri, eventualmente individuati con regolamento.

### ***Vigilanza sulle società di revisione***

(Art. 162 T.u.i.f.)

La Consob è ora chiamata a verificare periodicamente, e almeno ogni 3 anni, l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società di revisione sia del responsabile della revisione (co. 1).

### ***Provvedimenti della Consob***

(Art. 163 T.u.i.f.)

Si ampliano i poteri di intervento e sanzionatori della Consob qualora si accertino irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione.

---

<sup>32</sup> La disposizione si applica dal 1° gennaio 2007; fino ad allora continua ad applicarsi la previgente disciplina (previgente art. 161, co. 4 T.u.i.f.). Sul punto vd. *infra* § 6.2.

Innanzitutto, la gravità dell'irregolarità non è più un presupposto per l'intervento dell'autorità.

Questa, tenendo conto della gravità dell'irregolarità, può ora disporre i seguenti provvedimenti:

- comminare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 500.000 €;
- intimare alla società di revisione di non avvalersi più del responsabile della revisione contabile (se sono iscrivibili a questo le gravi irregolarità) per un periodo che può arrivare fino a 5 anni (precedentemente il periodo era 2 anni);
- revocare d'ufficio gli incarichi di revisione;
- vietare alla società di revisione di accettare nuovi incarichi fino a tre anni (precedentemente il divieto poteva essere disposto per un periodo non superiore ad un anno).

Qualora l'irregolarità derivi dalla violazione dei divieti prescritti in tema di incompatibilità, i provvedimenti sanzionatori sopraindicati possono cumularsi alle sanzioni<sup>33</sup> prevista dal co. 1-*octies* dell'art. 160 T.u.i.f..

Infine la Consob può ora disporre la cancellazione della società di revisione dall'albo speciale qualora risultino violati i divieti in tema di incompatibilità (art. 160 T.u.i.f.) e di ciò sia responsabile la suddetta società. In tal caso si dispone anche la cancellazione dal registro dei revisori contabili - tenuto presso il ministero di Giustizia - dei soci e dei dipendenti personalmente responsabili della violazione; alla cancellazione provvede il Ministro della Giustizia (al quale la Consob comunica i nominativi di tali soggetti).

### ***Revisione contabile dei gruppi*** (Art. 165 T.u.i.f.)

La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo (co. 1-*bis*).

A tal fine la società di revisione:

- riceve i documenti di revisione dalle società di revisione incaricate della revisione delle altre società del gruppo;
- può richiedere ulteriori documenti e notizie utili alla revisione alle società di revisione ovvero agli amministratori delle società del gruppo;
- può procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società.

La società incaricata della revisione della capogruppo è peraltro, tenuta, qualora ravvisi fatti censurabili ad informare immediatamente:

---

<sup>33</sup> Si tratta di sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 €.

- la Consob,
- gli organi di controllo della capogruppo,
- gli organi di controllo della società interessata.

***Società che controllano società con azioni quotate***  
(Art. 165-bis T.u.i.f.)

La disciplina in materia di revisione contabile (eccetto quanto indicato dall'art. 157 in tema di effetti sui giudizi sui bilanci) è estesa anche alle società controllanti di società quotate e alle società 'consorelle' di queste ultime (co. 1).

Spetta alla Consob di attuare tale disciplina, con regolamento, fissando in particolare i criteri di esenzione per le società 'consorelle' che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento (co. 3).

## 4. TITOLO IV - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Nel presente titolo si indicano:

- i principi di organizzazione e i rapporti tra le autorità (artt. 19-22);
- i procedimenti di competenza delle autorità (artt. 23-24);
- le disposizioni relative all'organizzazione e alle competenze delle autorità (artt. 25-29).

### 4.1 CAPO I – PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI TRA LE AUTORITÀ

#### 4.1.1 Banca d'Italia

(Art. 19)

##### **In sintesi**

Si conferma che la Banca d'Italia, è un istituto di diritto pubblico: la maggioranza delle quote di partecipazione al capitale è detenuta dallo Stato, la restante parte da enti pubblici. In tale ambito deve essere ridefinito l'assetto proprietario entro tre anni (le modalità di trasferimento delle partecipazioni dovranno essere disciplinate da un regolamento).

In riferimento agli organi dell'autorità si dispone:

- per il Governatore la nomina con decreto del Presidente della Repubblica (su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia) e il mandato a termine;
- per il direttorio il mandato di sei anni, con la possibilità di un rinnovo.

In sede di prima applicazione, è previsto che la cessazione dei membri del direttorio diversi dal Governatore dalla carica avvenga secondo un'articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell'istituto (in un periodo non superiore a 5 anni).

Sono inoltre introdotti principi di trasparenza e collegialità, con motivazione in forma scritta degli atti.

E' trasferita all'Antitrust la vigilanza sugli abusi di posizione dominante e sulle intese lesive della concorrenza.

E' prevista una competenza concorrente delle due autorità di vigilanza per le operazioni di acquisizione (art. 19 del D.Lgs. n. 385/1993) e di concentrazione (art. 6 della legge n. 287/1990) riguardanti banche.

La Banca d'Italia:

- fa parte del Sistema europeo di banche centrali ed agisce conformemente a quanto indicato dalla Banca centrale europea (co. 1);
- è un istituto di diritto pubblico (co. 2). In tal senso si dispone la ridefinizione del suo assetto proprietario (co. 10). Tale rideterminazione, realizzata tramite l'emanazione di disposizioni regolamentari<sup>34</sup>, deve individuare, peraltro, le modalità di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia che sono, attualmente, in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici. Il trasferimento dovrà realizzarsi entro il 12 gennaio 2009 (vale a dire entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge);

<sup>34</sup> Si prevede l'adozione di decreti presidenziali, interministeriali o ministeriali contenenti tali regolamenti (art. 17 della legge n. 400/1988).

- L'indipendenza dell'autorità (e dei componenti dei suoi organi), richiesta dalla normativa comunitaria ai fini del miglior esercizio dei poteri e dell'assolvimento dei doveri e compiti ad essa attribuiti, è garantita dalle norme nazionali, di rango primario e secondario<sup>35</sup> (co. 3). Si ribadisce che l'autorità opera nel pieno rispetto del principio di trasparenza: in tal senso è tenuta a riferire periodicamente (ogni sei mesi) del proprio operato al Parlamento e al Governo con apposita relazione (co. 4);
- gli atti emessi dagli organi dell'autorità devono rivestire la forma scritta e devono essere motivati: in particolare la motivazione deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria (co. 5). Devono, infine, verbalizzarsi le riunioni degli organi collegiali.

La competenza ad adottare provvedimenti a rilevanza esterna è trasferita dal governatore al direttorio; analogamente si attribuisce a tale organo collegiale la competenza ad adottare atti su delega del governatore; restano escluse le decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali. Gli atti del direttorio devono rivestire forma scritta e devono essere motivati. Le delibere di tale organo sono prese a maggioranza, ed in caso di parità di voti prevale quello del Governatore (co. 6).

Il Governatore dura in carica 6 anni; il mandato è rinnovabile una sola volta<sup>36</sup>.

I componenti del direttorio durano in carica 6 anni, con possibilità di un solo rinnovo del mandato. La loro cessazione (esclusa quella del Governatore), in sede di prima applicazione, è disciplinata dallo statuto della Banca d'Italia, che ne articola le scadenze (in un periodo non superiore ai 5 anni).

La nomina (e la revoca, conformemente a quanto indicato in ambito comunitario<sup>37</sup>) del Governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (previa deliberazione del suddetto consiglio) e sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia<sup>38</sup>.

Spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) la vigilanza della concorrenza nel settore del credito: sono, infatti, abrogati i commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge n. 287/1990 che attribuivano alla Banca d'Italia il potere di riscontrare le fattispecie vietate (intese, abusi e concentrazioni)<sup>39</sup>.

---

<sup>35</sup> Si considerano di rango primario le leggi ed atti aventi efficacia sostanziale di legge; sono, invece, norme di rango secondario i regolamenti governativi e di altre Autorità.

<sup>36</sup> Tale disposizione è in vigore dal 28 dicembre 2005.

<sup>37</sup> Il Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea stabilisce, infatti, (art. 14.2): "Un governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere deferita alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo per violazione della Costituzione o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione del medesimo. Tali ricorsi devono essere proposti entro un termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza".

<sup>38</sup> Tale disposizione è in vigore dal 28 dicembre 2005.

<sup>39</sup> Si noti, peraltro, che per effetto di tali modifiche, si trasferisce interamente la vigilanza sulle fattispecie vietate all'Antitrust senza prevedere neppure un obbligo di sentire la Banca d'Italia, introducendo un sistema ancora più radicale di quanto non avvenga in materia assicurativa dove deve essere sentito l'Isvap (art. 20, c. 4, Legge n. 287/1990).

E' inoltre prevista la competenza concorrente dell'Antitrust in tema di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni rilevanti in banche (art. 19 T.u.b.) e alle operazioni di concentrazione tra banche ai sensi della sopracitata legge n. 287/1990 per quanto riguarda il profilo della concorrenza (ovvero il suo nulla osta conseguente ad una valutazione dell'assetto concorrenziale del mercato).

Sotto il profilo procedimentale le autorizzazioni a tali operazioni da parte di ambedue le autorità di vigilanza devono essere emesse con un unico atto, e devono indicare le motivazioni relative alle specifiche finalità di vigilanza; l'atto deve essere emanato entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza (completa della documentazione relativa alla specifica operazione di acquisizione o di concentrazione). A tal fine Banca d'Italia e Antitrust si coordinano e collaborano secondo quanto previsto dall'art. 21 del provvedimento in commento<sup>40</sup>.

Sul punto, peraltro, può osservarsi che l'intervento normativo determina una sovrapposizione di competenze tra Banca d'Italia e Antitrust: la competenza concorrente delle due autorità potrebbe creare una situazione di stallo nei casi in cui l'autorizzazione provenga da una sola autorità (si pensi ad esempio, al caso in cui l'autorizzazione provenga dalla prima autorità: in tale ipotesi il potere di autorizzazione dell'Antitrust, anche in presenza di fattispecie potenzialmente lesive della concorrenza, sembrerebbe configurare una sorta di avallo).

Per quanto riguarda, infine, l'adeguamento<sup>41</sup> dello Statuto della Banca d'Italia alle sopraindicate disposizioni, questo deve realizzarsi entro due mesi all'entrata in vigore del provvedimento in commento.

L'adeguamento, peraltro, deve riguardare anche le norme dello Statuto relative alle competenze del Consiglio Superiore, in modo tale da attribuire a tale organo anche funzioni di vigilanza e controllo all'interno della stessa Banca d'Italia.

In conformità ai sopracitati interventi di modifica, devono essere, conseguentemente, adeguate anche le istruzioni di vigilanza entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in commento.

#### **4.1.2 Coordinamento dell'attività delle Autorità**

(Art. 20)

##### **In sintesi**

Ai fini di un'efficace tutela degli investitori la Banca d'Italia, la Consob, l'Isvap, la Covip e l'Antitrust sono chiamate a individuare forme di coordinamento per esercitare le competenze loro attribuite.

---

<sup>40</sup> Vd. *infra* § 4.1.3.

<sup>41</sup> Secondo quanto previsto dall'art. 10, co. 2 del D.Lgs. n. 43/1998 le modifiche dello statuto devono essere deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'Economia e finanze), previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La Banca d'Italia, la Consob, l'Isvap, la Covip e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato devono individuare forme di coordinamento per esercitare le competenze loro attribuite (co. 1), da realizzarsi tramite protocolli d'intesa ovvero un comitati di coordinamento<sup>42</sup>; in ogni caso le sopraindicate autorità di vigilanza sono tenute a riunirsi almeno una volta all'anno (co. 2).

#### **4.1.3 Collaborazione fra le Autorità** (Art. 21)

##### **In sintesi**

Si dispone lo scambio delle informazioni acquisite tra le autorità di vigilanza dei mercati finanziari (Banca d'Italia, Consob, Isvap, Covip, Antitrust) e l'inopponibilità reciproca del segreto d'ufficio su tali informazioni.

Le sopraindicate autorità sono tenute a scambiarsi le informazioni, e non possono opporre tra di loro il segreto d'ufficio. Sui dati, informazioni e documenti che le autorità si scambiano tra di loro deve, invece, mantenersi la segretezza; tale scambio può peraltro realizzarsi, come già osservato, con l'inserimento di tali informazioni in archivi gestiti congiuntamente dalle Autorità.

#### **4.1.4 Collaborazione da parte del Corpo della Guardia di finanza** (Art. 22)

##### **In sintesi**

Le autorità di vigilanza possono ora avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, per le specifiche finalità degli accertamenti. Si dispone il segreto d'ufficio sui dati e notizie acquisiti nel corso dell'attività ispettiva della Guardia di Finanza; tali dati devono essere comunicati esclusivamente alle suddette Autorità.

Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le sopraindicate autorità possono avvalersi, per le specifiche finalità degli accertamenti, dell'assistenza della Guardia di finanza, che agisce con gli stessi poteri ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi e utilizza strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi (co. 1).

I risultati dell'attività informativa e ispettiva condotta dalla Guardia di finanza sono soggetti al segreto d'ufficio e devono essere immediatamente comunicati in via esclusiva alle autorità competenti (co. 2).

---

<sup>42</sup> L'eventuale istituzione di comitati di coordinamento deve avvenire senza ulteriori aggravii della finanza pubblica.

## 4.2 CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ

### 4.2.1 Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali (Art. 23)

#### In sintesi

Si disciplinano i procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali da parte di Banca d'Italia, Consob, Isvap e Covip che devono rispettare i principi di motivazione, proporzionalità, adeguatezza della regolamentazione all'evoluzione del contesto del mercato e degli interessi degli investitori:

In particolare:

- si rende obbligatoria la motivazione dell'atto regolamentare, con riferimento alle scelte di regolazione o vigilanza,
- si richiede una relazione sulle conseguenze dell'atto regolamentare sulle imprese, operatori, investitori e risparmiatori,
- si richiede l'osservanza del criterio di proporzionalità, in modo tale che le finalità che l'atto regolamentare intende perseguire siano raggiunte con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari;
- si impone la revisione periodica degli atti regolamentari.

Banca d'Italia, Consob, Covip e Isvap - non anche l'Antitrust<sup>43</sup> - sono tenute a motivare gli atti di natura regolamentare o di contenuto generale (salvo quelli concernenti l'organizzazione delle autorità stesse); la motivazione deve, peraltro, fare riferimento alle scelte di regolazione del settore o della materia su cui vertono (co. 1).

Ogni atto deve, inoltre, essere corredato di una relazione che illustri gli effetti delle disposizioni regolamentari emanate sulla regolamentazione e attività delle imprese, degli operatori e degli investitori e risparmiatori (co. 2). In tale ambito è introdotto il principio di proporzionalità: gli atti emanati nell'esercizio del potere regolamentare devono risultare adeguati *"al raggiungimento del fine con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari"*. A tal fine, le autorità sono tenute a consultare gli organi rappresentativi dei soggetti vigilati e dei prestatori di servizi e dei consumatori.

L'adeguatezza del regolamento risulterà dalla motivazione dell'atto stesso e dalla sopraindicata relazione, illustrativa degli effetti. Essa è ulteriormente assicurata dall'obbligo di procedere periodicamente (e, in ogni caso, almeno ogni 3 anni) alla revisione degli atti di regolazione adottati da ciascuna Autorità, in modo da adeguarne il contenuto alle mutate condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e risparmiatori (co. 3).

Le autorità di vigilanza stabiliscono con disposizioni regolamentari l'applicazione di tali principi (motivazione, proporzionalità, adeguatezza della regolamentazione all'evoluzione del contesto del mercato e degli interessi degli investitori); sono tenute, infine, ad indicare i casi in cui per determinate ragioni (di necessità, urgenza ovvero di riservatezza) possono derogare a tali principi (co. 4).

<sup>43</sup> Non rientra, infatti, nella competenza dell'Antitrust adottare atti generali di regolazione.

## 4.2.2 Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali

(Art. 24)

### In sintesi

Si disciplinano i procedimenti per l'adozione da parte di Banca d'Italia, Consob, Isvap e Covip di provvedimenti individuali, che devono adottarsi nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990). Si disciplina anche l'impugnazione in sede giurisdizionale.

I principi in tema di procedimento amministrativo (indicati dalla legge n. 241/1990) sono estesi, con il limite della compatibilità, ai procedimenti di Banca d'Italia, Consob, Isvap e Covip – non dell'Antitrust<sup>44</sup> - diretti all'emanazione di provvedimenti individuali (co. 1) relativamente a:

- individuazione e funzioni del responsabile del procedimento,
- partecipazione al procedimento,
- accesso agli atti amministrativi.

Con riguardo ai procedimenti di controllo (a carattere contenzioso) e sanzionatori le autorità devono rispettare i seguenti principi:

- facoltà di denuncia di parte,
- piena conoscenza degli atti istruttori,
- contraddittorio,
- verbalizzazione,
- distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie nell'irrogazione delle sanzioni (le sopraindicate autorità sono chiamate a disciplinare modalità organizzative per attuare tale principio).

Le autorità devono motivare i provvedimenti individuali adottati, indicando le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto (facendo riferimento a quanto risulta dall'attività istruttoria) che hanno condotto alla decisione (co. 2).

Anche con riguardo alla regolamentazione dell'adozione dei provvedimenti individuali le suddette autorità stabiliscono, con regolamenti, l'applicazione dei principi indicati e devono individuare i casi in cui per determinate ragioni - di necessità, urgenza ovvero di riservatezza - è consentito derogare a tali principi (co. 3).

In tema di sanzioni amministrative irrogate da Banca d'Italia, Consob, Isvap, Covip e Antitrust la riduzione prevista dall'art. 16 della legge n. 689/1981 (fino ad un terzo del massimo della sanzione) si applica solo a quelle conseguenti all'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali (co. 4).

Contro i provvedimenti che dispongono sanzioni è ammesso ricorso in primo grado al T.a.r. (Lazio); per tali procedimenti i termini processuali (eccetto quelli relativi alla presentazione del ricorso) sono ridotti della metà. E' espressamente vietato nominare consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'autorità sul cui atto verte

<sup>44</sup> Come evidenziato dalla relazione accompagnatoria, in riferimento a tale Autorità "per quanto riguarda l'emanazione dei provvedimenti individuali non si è ritenuto necessario innovare quanto disposto sulla base della legge 10 ottobre 1990 n. 287, dal regolamento emanato con D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217". Il suddetto provvedimento regola le procedure istruttorie di competenza dell'Antitrust.

il ricorso anche qualora fossero cessati dal servizio. Sono invece confermate le disposizioni per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legislazione speciale per i soggetti vigilati (co. 5).

I provvedimenti emessi dal T.a.r. (Lazio) sono immediatamente efficaci: la proposizione di appello in secondo grado davanti al Consiglio di Stato contro le sentenze o le ordinanze emesse da tale organo non implica, infatti, sospensione della loro esecuzione o la loro inefficacia (co. 6).

#### 4.3 CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLE COMPETENZE DELLE AUTORITÀ

##### **In sintesi**

L'intervento di modifica, ispirato al principio della vigilanza per finalità, ha operato una razionalizzazione del modello 'misto' finora esistente. Tale modello è caratterizzato da una ripartizione delle competenze di regolamentazione e controllo sia per soggetti sia per finalità.

Il mantenimento del modello di vigilanza 'misto', sia pur con un generale rafforzamento della vigilanza della Consob per le finalità di trasparenza, risponde all'esigenza sia di garantire la continuità dell'esercizio della funzione di vigilanza – continuità che sarebbe stata presumibilmente compromessa da una riorganizzazione delle autorità – sia di confermare talune forme di vigilanza ormai collaudate (si pensi, ad esempio, al settore assicurativo e previdenziale).

##### **4.3.1 Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensioni (Art. 25)**

##### **In sintesi**

In materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche e di alcune forme di assicurazione sulla vita, si prevede ora che l'esercizio delle competenze da parte, rispettivamente, di Banca d'Italia e di Isvap, avvenga d'intesa con la Consob. Per quanto riguarda la trasparenza sulle forme di previdenza complementare si conferma la competenza della Covip, compatibilmente con le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio.

Si apportano una serie di modificazioni al Testo unico bancario e ad altre leggi speciali.

##### **Pubblicità (Art. 116 T.u.b.)**

In tema trasparenza delle condizioni contrattuali nella collocazione e negoziazione dei titoli di Stato si stabilisce che il Ministro dell'Economia nel determinare:

- a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento
- b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti
- c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento

deve ora sentire la Consob oltre che la Banca d'Italia (co. 2).

Si coordina, in tal modo, tale disciplina con quella relativa alla sollecitazione al pubblico risparmio (art. 18 e segg. della legge n. 216/1974) e con la disciplina relativa all'intermediazione mobiliare, ove gli obblighi informativi e di correttezza sono soggetti alla vigilanza della Consob, oltre che della Banca d'Italia.

### ***Contratti*** ***(Art. 117 T.u.b.)***

Nel tipicizzare e determinare il contenuto di taluni contratti relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari o titoli, la Banca d'Italia deve ora agire d'intesa con la Consob, che è così coinvolta nella definizione degli schemi per la redazione di tali contratti (co. 8).

### ***Regole generali*** ***(Art. 127 T.u.b.)***

Anche nel proporre al C.i.c.r. l'assunzione di deliberazioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, la Banca d'Italia deve ora agire d'intesa con la Consob (co. 3).

### ***Informativa del contraente*** ***(Art. 109, co. 4, D.Lgs. n. 174/1995)***

Nell'esercizio del potere di richiedere alle imprese di fornire informazioni supplementari<sup>45</sup> rispetto a quanto previsto in via generale, qualora ciò risulti necessario alla piena comprensione degli elementi essenziali del contratto da parte del contraente, l'Isvap deve ora agire d'intesa con la Consob quando l'informativa riguardi polizze vita connesse a fondi di investimento<sup>46</sup>.

### ***Art. 1, co. 2, lett. h), L. n. 243/2004***

Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti nel settore della previdenza complementare sono esercitate dalla Covip compatibilmente con le disposizioni relative alla sollecitazione del pubblico risparmio. In altre

---

<sup>45</sup> Conformemente a quanto indicato dall'art. 34 della Dir. n. 2002/83/CE e dall'art. 29 della Dir. n. 92/49/CEE, rispettivamente riguardanti l'assicurazione sulla vita e l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, la comunicazione degli suddetti elementi non può essere richiesta in via sistematica né configurarsi come approvazione delle condizioni contrattuali, e non costituisce quindi per l'impresa una condizione preliminare all'esercizio della sua attività.

<sup>46</sup> La disposizione, per effetto di quanto indicato nell'art. 1 del D.L. n. 6/2006, si applica a decorrere dal 13 marzo 2006.

parole viene meno l'esclusiva competenza della Covip in tale ambito qualora venga sollecitato il pubblico risparmio.

In tal senso è soppresso nell'art. 1, co. 2, lett. h) della legge n. 243/2004 il riferimento all' 'omogeneità' del sistema di vigilanza nel settore della previdenza complementare.

Le competenze in materia di tutela della concorrenza per le forme pensionistiche complementari sono esercitate dall'Antitrust; le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione sono attribuite all'Isvap, anche in caso di prodotti assicurativi con finalità previdenziali (co. 3, art. 25, legge n. 262/2005).

#### **4.3.2 Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori** (Art. 26)

##### **In sintesi**

Si trasferiscono alla Banca d'Italia talune funzioni ministeriali, con particolare riferimento alla competenza ad irrogare sanzioni.

Sono trasferite alle autorità di vigilanza dei mercati finanziari (Banca d'Italia, Isvap e Covip) i poteri in materia sanzionatoria finora di competenza ministeriale.

La Banca d'Italia è ora competente in materia di:

- autorizzazioni allo stabilimento in territorio italiano della prima succursale di banche extracomunitarie (finora di competenza del Ministero dell'Economia);
- operazioni di credito agrario e Fondo interbancario di garanzia (finora di competenza del Ministero del Tesoro).

#### **Procedura sanzionatoria** (Art. 145 T.u.b.)

In tema di procedimenti sanzionatori, la Banca d'Italia (o l'U.i.c.) è ora competente, in luogo del Ministro del Tesoro, ad irrogare le sanzioni con provvedimento motivato (co. 1).

Avverso tale provvedimento - che deve esser pubblicato entro 30 giorni dalla sua notificazione -, è ammessa l'opposizione dinanzi alla Corte di Appello di Roma nel termine di 30 giorni dalla data della sua comunicazione (co. 3 e 4).

Una copia del decreto della Corte di Appello è trasmesso all'autorità (Banca d'Italia o U.i.c.) che ha emesso il provvedimento sanzionatorio (co. 8).

Si trasferiscono, infine, all'Isvap e alla Covip le competenze in materia sanzionatoria attualmente attribuite, rispettivamente al Ministro delle Attività produttive (artt. 4 e 6, legge n. 576/1982) e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 18-bis, co. 5-bis, D.Lgs. n. 123/1994).

### 4.3.3 Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistemi di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori

(Art. 27)

#### **In sintesi**

Si prevede l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, di un sistema d'indennizzo e di un fondo di garanzia a favore degli investitori e dei risparmiatori, conferendo a tal fine apposite deleghe legislative al Governo, che deve esercitarle entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (12 gennaio 2006).

Si delega il Governo ad emanare, entro il 12 luglio 2007, norme attuative per introdurre procedure conciliative e di arbitrato in materia di servizi di investimento e istituire un sistema di indennizzo a favore degli investitori non professionali e dei risparmiatori<sup>47</sup>.

La disciplina dovrà essere conforme ai seguenti principi generali e criteri direttivi:  
- le procedure di conciliazione e di arbitrato:

*sotto il profilo sostanziale:* devono riguardare controversie sorte tra investitori non professionali (o risparmiatori) e banche (o altri intermediari finanziari) in tema di adempimento di obblighi informativi, correttezza e trasparenza dei rapporti contrattuali;

*sotto il profilo procedurale:* devono tener conto della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 5/2003 e devono svolgersi davanti alla Consob in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, celerità ed economicità.

In riferimento all'istituzione di un sistema di indennizzo le norme attuative dovranno assicurare:

- la previsione di un indennizzo per gli investitori non professionali e dei risparmiatori qualora la Consob accerti, con le procedure conciliative e arbitrali, la violazione dei sopraindicati obblighi da parte delle banche (o degli altri intermediari finanziari). L'indennizzo deve essere versato dall'intermediario finanziario e non esclude, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei sopraindicati obblighi;
- la salvaguardia dell'esercizio del diritto di azione, anche da parte di associazioni di consumatori o utenti, dinanzi all'autorità giurisdizionale per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo.

Spetta alla Consob la competenza ad emanare disposizioni attuative, sentita la Banca d'Italia.

<sup>47</sup> Si precisa che l'attuazione del sistema di indennizzo non deve comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Il Governo è delegato, inoltre, ad adottare provvedimenti attuativi per l'istituzione di un fondo di garanzia a favore degli investitori e i risparmiatori (co. 2). Le disposizioni attuative dovranno assicurare che:

- le disponibilità finanziarie di tale fondo siano destinate a indennizzare i danni patrimoniali conseguenti alla violazione, accertata con sentenza definitiva, delle norme che disciplinano le attività d'intermediazione finanziaria<sup>48</sup>. Tenuto conto che l'indennizzo è diretto a soddisfare il diritto al risarcimento accertato in sede giurisdizionale, da esso dovrà detrarsi:
  - quanto già erogato all'investitore non professionale (ovvero risparmiatore) danneggiato a seguito di procedure conciliative o arbitrali,
  - ogni altro importo comunque percepito a seguito di risarcimento;
- si preveda la surrogazione del fondo nei diritti dell'indennizzato (nei limiti di quanto erogato a titolo di indennizzo) e il diritto di rivalsa del fondo verso l'intermediario finanziario responsabile;
- il finanziamento del fondo sia realizzato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione della disciplina dell'intermediazione finanziaria (tale previsione è diretta ad escludere che al finanziamento del Fondo concorrano contribuzioni a carico del bilancio dello Stato, dell'autorità cui ne è attribuita la gestione, o degli intermediari);
- la gestione del fondo sia attribuita alla CONSOB, che emana anche le necessarie disposizioni di attuazione;
- la Consob sia legittimata ad agire in giudizio in rappresentanza del Fondo (con la facoltà di farsi rappresentare dall'Avvocatura di Stato o da propri funzionari).

Entro il 12 luglio 2007, il Governo deve emanare lo Statuto dei risparmiatori e degli investitori ed il Codice di comportamento degli operatori finanziari (co. 3).

Con riguardo al primo il Governo dovrà individuare:

- i diritti dei risparmiatori e degli investitori,
- i criteri atti a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria presso tali soggetti.

#### **4.3.4 Disposizioni in materia di personale della Consob**

(Art. 28)

##### **In sintesi**

Si consente alla Consob di incrementare la propria pianta organica in considerazione dei nuovi ed ulteriori compiti che è chiamata a svolgere, rimettendo l'indicazione di tale aumento ad un decreto del Ministro dell'economia. Gli oneri finanziari derivanti da eventuali incrementi di personale sono, in ogni caso, a carico delle contribuzioni dei soggetti vigilati.

La Consob può incrementare la dotazione di personale della propria struttura in considerazione dell'attribuzione di nuovi, ulteriori compiti. Si rimette ad un decre-

<sup>48</sup> Disciplina prevista dalla Parte II del D.Lgs. n. 58/1998.

to del ministro dell'Economia la determinazione dell'aumento del numero complessivo dei posti di lavoro. Un'apposita delibera dell'autorità stessa, invece, indicherà la ripartizione dei nuovi posti tra il personale di ruolo a tempo indeterminato e il personale a contratto determinato. La copertura dei costi conseguenti eventuali incrementi, è a carico delle contribuzioni dei soggetti vigilati.

#### **4.3.5 Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari**

(Art. 29)

##### **In sintesi**

Si introduce *ex novo* un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banche (e altri intermediari finanziari) e consumatori.

#### **Risoluzione delle controversie**

(Art. 128-bis T.u.b.)

Si istituisce un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banche (e altri intermediari finanziari) e consumatori.

Il C.i.c.r. , su proposta della Banca d'Italia, deve individuare i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie in modo da garantire la rapidità ed economicità della soluzione e l'effettiva tutela dei consumatori. Essa inoltre, dovrà individuare anche le modalità di composizione dell'organo decidente nel rispetto del principio di imparzialità e di rappresentatività dei soggetti interessati (intermediari finanziari e consumatori).

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto del cliente di ricorrere ad altra forma di tutela prevista dall'ordinamento.

## 5. TITOLO V - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

### 5.1 *False comunicazioni sociali* (Art. 30)

#### **In sintesi**

E' modificata la disciplina che sanziona il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.) e di false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622 cod. civ.). Si estende al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari l'ambito soggettivo delle fattispecie delittuose sopraindicate.

Le modifiche introdotte mirano ad un aggravamento delle pene comminate per le due fattispecie

In entrambe si sono, infatti, introdotte sanzioni pecuniarie ed interdittive a carico dei soggetti cui è imputabile la falsità nei casi in cui è esclusa la loro punibilità.

In caso di società emittente si introduce un inasprimento della pena qualora le falsità producano un grave danno in riferimento al numero dei risparmiatori coinvolti o dalla quantità del valore finanziario distrutto.

Si dispone, infine, l'istituzione di un'apposita Commissione per la tutela del risparmio.

Si apportano talune modificazioni alle ipotesi di reato indicate negli artt. 2621 e 2622 cod. civ..

### *False comunicazioni sociali* (Art. 2621 cod. civ.)

Si amplia l'ambito soggettivo della fattispecie che include tra i soggetti attivi del reato ora anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili; si inasprisce, inoltre, la sanzione penale conseguente al reato di false comunicazioni sociali: è previsto, infatti, l'arresto fino a 2 anni - in luogo di 1 anno e 5 mesi - (primo comma).

Nei casi di esclusione della punibilità del reato si dispone, infine, nei confronti dei soggetti che hanno commesso il sopraindicato reato, l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da 10 a 100 quote;
- interdizione dall'esercizio:
  - dell'ufficio direttivo di persone giuridiche (per un periodo da 6 mesi a 3 anni),
  - dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
- da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

### *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori* (Art. 2622 cod. civ.)

Anche in questo caso si amplia l'ambito soggettivo della fattispecie che include tra i soggetti attivi del reato (in aggiunta agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori) ora anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili (primo comma). Si attribuisce, inoltre, anche alla società, oltre che alle persone dei

soci e dei creditori, la legittimazione a querelare i sopraindicati soggetti.

Si inasprisce<sup>49</sup> la pena (da 2 a 6 anni) se il reato ha provocato grave danno ai risparmiatori (quarto comma). Il nocumento è ritenuto grave (quinto comma):

- se è stato coinvolto un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 ‰ della popolazione (quale risulta dall'ultimo censimento Istat),
- o se si sia distrutto o ridotto il valore dei titoli per più dello 0,1‰ del P.I.L.

Infine in caso di esclusione della punibilità<sup>50</sup>, i soggetti responsabili sono puniti con (co. 9):

- una sanzione amministrativa da 10 a 100 quote;
- l'interdizione dall'esercizio:
  - dell'ufficio direttivo di persone giuridiche (per un periodo da 6 mesi a 3 anni),
  - dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
- da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

E' istituita una commissione per la tutela del risparmio, funzionalmente dipendente dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 31, co. 3-6, legge n. 262/2005).

La commissione è composta dal presidente e due commissari nominati dal Presidente del consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'Economia e del Ministro della funzione pubblica. A tal fine un regolamento governativo individua i requisiti di nomina dei membri della Commissione in modo da garantire l'autonomia e l'efficacia operativa della Commissione.

La Commissione:

- svolge le sue funzioni d'ufficio o su richiesta dei risparmiatori
- deve relazionare ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri – che, a sua volta, riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere – sull'attività svolta;
- si avvale del supporto di un ufficio composto da dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- deve, infine, rendere rapporto all'autorità giudiziaria nei casi indicati dalla legge.

## 5.2 Omessa comunicazione dei conflitti d'interessi

(Art. 31)

### In sintesi

Si introduce apposita sanzione per omessa comunicazione del conflitto d'interessi, introducendo nel codice civile un nuovo articolo 2629-bis, con cui all'amministratore:

- di S.p.a. quotata o 'aperta',

<sup>49</sup> Il reato di false comunicazioni sociali a danno della società, dei soci e dei creditori sociali comporta la reclusione da 6 mesi a 3 anni a querela di parte (primo comma); se il reato riguarda società quotate la pena prevista è innalzata (reclusione da 1 a 4 anni) ed è prevista la procedibilità d'ufficio (terzo comma).

<sup>50</sup> E' esclusa la punibilità del reato quando le falsità non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società ovvero se determinano una variazione del risultato economico non superiore al 5% (o una variazione del netto non superiore all'1%). La punibilità è in ogni caso esclusa se il fatto è conseguenza di valutazioni estimative divergenti, ciascuna, dalla valutazione corretta, per non oltre il 10%.

- banca o altro intermediario finanziario,
- di soggetto operante nel settore assicurativo sottoposto a vigilanza,
- o di un fondo pensione,

che violi gli obblighi di comunicazione e di astensione dalle deliberazioni previsti in caso di conflitto d'interessi dall'articolo 2391, primo comma, cod. civ., è comminata la pena della reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Viene, di conseguenza, estesa anche a tale nuova fattispecie la disciplina delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 per i reati commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

Si introduce *ex novo* il reato di omessa comunicazione del conflitto d'interessi (nuovo art. 2629-bis cod. civ.).

### ***Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (nuovo art. 2629-bis cod. civ.).***

L'amministratore (o consigliere di gestione) di S.p.a. aperta e quotata, banca, o istituto creditizio o altro intermediario finanziario, impresa di assicurazione e di fondo pensione che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, cod. civ. ossia che:

- non dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ha in una determinata operazione della società,
- se si tratta di amministratore delegato, non si astiene dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale,
- se si tratta di amministratore unico, non si astiene dal compiere l'operazione e non dà notizia del conflitto d'interessi anche alla prima assemblea utile,

è punito con la reclusione da 1 a 3 anni qualora dalla violazione dei sopraindicati obblighi sia derivato un danno alla società o a terzi.

A tale reato è estesa la disciplina delle sanzioni pecuniarie previste<sup>51</sup> dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 per i reati commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

---

#### **51 Art. 25-ter (Reati societari):**

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
  - b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
  - c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
  - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
  - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- (segue nota)

### 5.3 Ricorso abusivo al credito (Art. 32)

#### **In sintesi**

Si modifica la fattispecie di ricorso abusivo al credito, prevista dall'articolo 218 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) aggravandone la pena.

#### **Ricorso abusivo al credito (Art. 218 R.D. 267/1942)**

Si amplia l'ambito soggettivo della fattispecie ricomprendendo ora tra i soggetti attivi del reato, oltre agli imprenditori esercenti un'attività commerciale:

- gli amministratori
- i direttori generali
- e i liquidatori,

che ricorrono o continuano a ricorrere al credito – anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge fallimentare – dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza.

La pena (finora fissata nella reclusione fino a 2 anni) viene elevata prevedendo un minimo di 6 mesi e un massimo di 3 anni. Peraltro è previsto un aumento di tale pena nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

---

(segue nota 51)

... f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si conferma:

- l'applicabilità delle pene accessorie previste dal libro I, titolo II, capo III, del Codice penale,
- e la conseguenza dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a 3 anni.

#### 5.4 Istituzione del reato di mendacio bancario (Art. 33)

##### **In sintesi**

Si introduce *ex novo* il reato di mendacio bancario (nuovo co. 1-bis dell'art. 137 T.u.b.).

I soggetti che al fine di:

- ottenere credito per sé o per le aziende che amministra,
  - mutare le condizioni di concessione del credito,
- forniscono alla banca dati e notizie falsi riguardo alla costituzione o alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende interessate alla concessione del credito sono puniti con la reclusione fino ad 1 anno e la multa fino a 10.000 €.
- Si fa salvo, comunque, il caso che il fatto costituisca reato più grave.

#### 5.5 Falso in prospetto (Art. 34)

##### **In sintesi**

Si trasferisce la disciplina del reato di falso in prospetto dal Codice civile (si abroga l'art. 2623 cod. civ.) al T.u.i.f. (nuovo art. 173-bis).

In tale ambito si mantiene il requisito del dolo specifico – limitato alla sola intenzione di ingannare i destinatari del prospetto – e sono unificate in una sola fattispecie, punita con la reclusione da 1 a 5 anni, le distinte fattispecie di pericolo e di danno finora previste dall'articolo 2623 del codice civile.

#### *Falso in prospetto* (art. 173-bis T.u.i.f.)

La fattispecie è ora disciplinata nel Testo Unico della Finanza.

Si aggrava la pena prevista per il responsabile della falsificazione del prospetto (reclusione da 1 a 5 anni in luogo dell'arresto fino ad 1 anno, finora previsto) che ha agito con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto; la fattispecie, prevista dall'art. 2623, terzo comma, cod. civ., - che stabiliva un aggravamento della pena (dall'arresto fino ad 1 anno alla reclusione da 1 a 3 anni) qualora la condotta delittuosa avesse procurato un danno ai destinatari del prospetto - è abrogata.

## 5.6 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 35)

### **In sintesi**

Si introducono nel T.u.i.f. apposite fattispecie di reato riguardanti

- la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (nuovo art. 174-bis)
- la corruzione dei revisori (nuovo art. 174-ter)

dirette a sanzionare le condotte riferite alla revisione delle S.p.a. quotate, delle società sue controllate e delle S.p.a. 'aperte'.

### *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 174-bis T.u.i.f.)*

I responsabili della revisione di S.p.a. quotate, sue controllate e S.p.a. 'aperte' che, con l'intenzione di ingannare i destinatari delle informazioni attestano il falso od occultano la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente soggetto a revisione nelle relazioni o nelle altre comunicazioni in modo da indurre in errore i destinatari di tali informazioni sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni.

La pena è aumentata (fino alla metà) se il reato è commesso:

- per denaro od altra utilità data o promessa,
- in concorso con gli amministratori, direttori generali o sindaci della società sottoposta a revisione.

### *Corruzione dei revisori (Art. 174-ter T.u.i.f.)*

Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti di società di revisione di S.p.a. quotate, sue controllate o di S.p.a. 'aperte', che, per dazione o promessa di denaro o di altra utilità, violano gli obblighi derivanti dai loro uffici sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni.

La stessa pena è disposta per coloro che danno o promettono denaro o altra utilità.

## 5.7 False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate (Art. 36)

### **In sintesi**

Si prevedono sanzioni per le false comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate.

***False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate***  
***(Art. 192-bis T.u.i.f.)***

Gli amministratori, dei componenti degli organi di controllo, dei direttori generali di società, che:

- non adempiono agli obblighi informativi relativi all'adesione da parte delle società ai codici di comportamento redatti dalle società di gestione del mercato o dalle associazioni di categoria (art. 124-bis),
- oppure diffondono (o consentono la diffusione di) false informazioni circa l'adesione o applicazione di tali codici,

sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 10.000 e 300.000 € (co. 1).

Il provvedimento sanzionatorio deve essere pubblicato a spese della società su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale.

Si fa salvo il caso in cui il fatto costituisca reato.

***5.8 Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo***  
***(Art. 37)***

**In sintesi**

Si introducono sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei componenti degli organi di controllo di S.p.a. quotate e 'aperte' in caso di omessa comunicazione degli incarichi di amministrazione e controllo già assunti presso altre società.

***Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione***  
***(Art. 193 T.u.i.f.)***

I membri degli organi di controllo di S.p.a. quotate e 'aperte' che non rispettino l'obbligo di comunicazione degli incarichi di amministrazione e controllo già assunti presso altre società (art. 148-bis, co. 2), sono puniti con una sanzione amministrativa pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico in relazione al quale si è omessa la comunicazione.

Con il provvedimento sanzionatorio viene anche dichiarata la decadenza dall'incarico.

Si fa salvo, comunque, il caso in cui il fatto costituisca reato.

## 5.9 Abusive attività finanziarie (Art. 38)

### In sintesi

Si estendono a coloro che svolgono abusivamente le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale (Art. 107 T.u.b.) le pene previste per l'abusiva attività finanziaria.

I soggetti che svolgono abusivamente l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale indicato dall'art. 107 T.u.b. sono puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

## 5.10 Aumento delle sanzioni penali e amministrative (Art. 39)

### In sintesi

Si dispone un generale incremento delle sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni della disciplina societaria, bancaria, finanziaria, assicurativa e della previdenza complementare.

Sono raddoppiate le pene contenute nel Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998), nel Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), dalla legge sulle assicurazioni (legge n. 576/1982) e dalla legge sui fondi pensione (D.Lgs. n. 124/1993) entro i limiti imposti da ciascun tipo di pena dal codice penale. Sono inoltre quintuplicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle suddette leggi speciali, non modificate dal presente provvedimento.

Sono raddoppiate anche le pene previste dal Codice civile agli artt. 2625, 2635, e all'art. 2638<sup>52</sup>, se commesse con riferimento a S.p.a. quotate o 'aperte'.

### 52 Art. 2625: **Impedito controllo**

*Gli amministratori che, occultando o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.*

### Art. 2635: **Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità**

*Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni.*

*La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.*

*Si procede a querela della persona offesa.*

### Art. 2638: **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

*Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

In modo analogo vengono modificate le misure delle sanzioni penali e amministrative indicate dall'art. 4 della Legge n. 229 del 2003, concernente riassetto della materia assicurativa.

### **Riassetto in materia di assicurazioni (Art. 4 L. n. 229/2003)**

In tema di riassetto in materia di assicurazioni (co. 1, lett. h, n. 1-bis), sono raddoppiate le sanzioni penali e quintuplicate le sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, a eccezione di quelle previste dalla legge n. 576/1982.

Si raddoppiano, infine, anche le sanzioni pecuniarie previste<sup>53</sup> dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, relativo ai reati societari.

### **5.11 Sanzioni accessorie (Art. 40)**

#### **In sintesi**

In aggiunta alle sanzioni introdotte ex novo dal provvedimento in commento e all'inasprimento di quelle esistenti e disciplinate dalle varie leggi speciali, cui si è fatto riferimento, si delega il Governo ad emanare sanzioni accessorie ulteriori.

Il Governo, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto col Ministro dell'Economia, è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, disposizioni attuative per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative già contenute nella legislazione speciale sopraindicata (in materia di intermediari finanziari, assicurazioni, società quotate e fondi pensione), rispettando i seguenti criteri e principi:

- a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore ai 3 anni, in ragione della gravità della violazione (la gravità del reato è valutata anche in riferimento alla sua eventuale reiterazione, in base a quanto indicato dall'art. 133 c.p.);
- b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, oppure dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso società;
- c) previsione anche dell'interdizione dalle cariche presso banche o altri intermediari o dalle cariche societarie;

---

<sup>53</sup> Vd. *supra* nt. n. 51.

- d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, da attuarsi mediante pubblicazione della notizia su quotidiani diffusi tra il pubblico o in luoghi aperti delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali il soggetto, autore della violazione, ricopra cariche societarie ovvero sia dipendente;
- e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di equivalente valore;
- f) attribuzione all'autorità cui compete di irrogare la sanzione principale della competenza ad irrogare anche le sanzioni accessorie.

## 6. TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### *6.1 Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca (Art. 41)*

E' soppressa la Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca<sup>54</sup>.

La soppressione della Commissione si rende opportuna in considerazione della creazione della Banca centrale europea e del Sistema europeo di Banche centrali ed il connesso passaggio alla moneta unica.

### *6.2 Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge (Art. 42)*

Le società che, alla data del 12 gennaio 2006 risultano iscritte nel registro delle imprese, devono provvedere entro 12 mesi da tale data all'adeguamento statutario alle disposizioni introdotte dal provvedimento in commento.

In riferimento all'istituzione dell'albo unico dei promotori finanziari, le disposizioni previgenti (previgente art. 31 T.u.i.f. ) continuano ad applicarsi fino a quando il nuovo albo unico non sia costituito.

Le nuove norme relative alla trasparenza delle società estere (nuovi artt. 165-ter, 165-quater e 165 quinquies T.u.i.f.) si applicano alle società che vi sono soggette a partire dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 12 gennaio 2006.

Le disposizioni relative all'obbligatorietà per le società di revisione della copertura assicurativa per la responsabilità civile derivanti da negligenza o errori professionali (in alternativa alla garanzia prestata da banca, impresa assicuratrice o altro intermediario) saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2007. Fino ad allora continua ad applicarsi la previgente disciplina (previgente art. 161, co. 4, T.u.i.f.).

Un'apposita disposizione è, infine, dedicata alle sopravvenute incompatibilità relative ad incarichi di revisione e non, conseguenti all'entrata in vigore della Legge n. 262/2005.

---

<sup>54</sup> Alla Commissione, istituita dall'art. 3 del R.D. n. 670/1893 e composta da rappresentanti delle Assemblee parlamentari e di organi della pubblica amministrazione, era attribuita l'alta vigilanza sulla Banca d'Italia e sugli altri Istituti (Banco di Napoli e Banco di Sicilia) che esercitavano la prerogativa di emettere biglietti di banca. Tale competenza, confermata nel Testo Unico del 1910, si è andata progressivamente riducendo con la riforma della Banca d'Italia e il conseguente riassetto della vigilanza bancaria introdotto con il R.D. n. 375/1936.

Gli incarichi in corso al 12 gennaio 2006 e che ricadono ora in una delle specifiche situazioni di incompatibilità individuate per le società di revisione e le entità appartenenti alla loro "rete", nonché per:

- i soci,
- gli amministratori,
- i componenti degli organi di controllo,
- i dipendenti,

sia della società di revisione stessa che delle sue controllanti, controllate, collegate e "consorelle", possono essere portati a definizione senza possibilità di rinnovo. E' comunque ammesso nei 12 mesi successivi alla data del 12 gennaio 2006, il recesso unilaterale dai suddetti incarichi di revisione e non, senza che tale recesso comporti la corresponsione alla controparte di un indennizzo o risarcimento o la applicazione di clausole penali o sanzioni (anche se previste dalla legge o da specifiche clausole contrattuali)<sup>55</sup>.

### *6.3 Delega al Governo per il coordinamento legislativo (Art. 43)*

Il Governo è delegato ad emanare entro il 12 gennaio 2007 provvedimenti attuativi per l'adeguamento della legislazione speciale 'toccata' dall'intervento di modifica contenuto nel provvedimento in commento.

Gli adeguamenti riguarderanno, in particolare, il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e le altre leggi speciali (in materia di assicurazione e fondi pensione), e saranno funzionali a coordinare tale legislazione con le modifiche apportate dalla legge. n. 262/2005.

### *6.4 Procedura per l'esercizio delle deleghe legislative (Art. 44)*

Gli schemi di decreti legislativi dovranno essere corredati da relazione tecnica che illustri gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in essi contenute.

Tali schemi di decreti dovranno, inoltre, essere inviati alle commissioni parlamentari competenti per materia (anche per le conseguenze di carattere finanziario), che sono chiamate ad esprimere proprio parere entro 40 giorni dalla data di trasmissione dello schema. Se il parere non interviene nel termine indicato, i provvedimenti possono egualmente essere adottati; peraltro se il termine di 40 giorni scade nei 30 giorni che precedono la data del 12 gennaio 2007 o successivamente a questa, il suddetto termine è automaticamente prorogato di 90 giorni.

---

<sup>55</sup> L'esclusione di un risarcimento o indennizzo e dell'applicazione di sanzioni è giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità.